GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — GIOVEDÌ 24 DICEMBRE — NUM. 300

Domani, 25 corrente, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la GAZZETTA.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **696** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà **della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 22 novembre 1891 n. 635.

Art. 2.

Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sono introdotte nel detto decreto le modificazioni seguenti:

Num. e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata	Dazio di uscita
6	Olii fissi:			
	di lino	Quintale	24 —	—
	di lino cotto	Id.	26 —	—
	non nominati	Id.	24 —	—
13	Zucchero:			
a	di prima classe	Id.	94 —	—
b	di seconda classe	Id.	76 75	—
	Appartengono alla prima classe tutti gli zuccheri che presentano un grado di bianchezza superiore al campione n. 20 Olanda, o che abbiano un grado polarimetrico superiore a 97. Appartengono parimenti alla prima classe gli zuccheri colorati artificialmente e quelli mescolati a sostanze atte ad abbassarne il grado polarimetrico:			
266	Avena	Id.	4 —	—
287	Semi:			
a	oleosi:			
	1. di ricino	Id.	esenti	1 10
	2. di lino, di colza e di ravizzone	Id.	4 75	1 10
	3. di sesamo e di arachide . .	Id.	6 —	1 10
	4. altri	Id.	5 —	1 10
b	non oleosi	Id.	esenti	1 10

Le tare di cui all'art. 2 del detto Decreto s'intendono applicate ai soli recipienti d'origine.

L'art. 3 del decreto stesso è soppresso.

Art. 3.

Agli articoli 26 e 28 del testo unico della legge sugli spiriti, approvato con Regio decreto del 29 agosto 1889 n. 6358 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

Art. 26. La liquidazione della tassa è fatta dall'Ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.

La riscossione viene eseguita nei modi e con le forme stabilite dal Regio decreto del 14 maggio 1882 n. 740 (serie 3ª), in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di 15 giorni l'una, di un mese l'altra, dal dì della liquidazione.

I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di un bimestre.

La cauzione si presta mediante deposito alla Cassa dei depositi e prestiti, di danaro o di titolo al portatore del debito pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra certificati di rendita nominativa.

Per le fabbriche soggette all'accertamento del prodotto col misuratore, può anche prestarsi mediante prima ipoteca sopra beni stabili.

Art. 28. Gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie

e in quelle agrarie provvedute di un misuratore, devono essere custoditi in appositi magazzini annessi alla distilleria, i quali si considerano come locali di fabbrica e sono sottoposti alle prescrizioni stabilite dalla legge doganale per i depositi privati.

Il pagamento della tassa per gli spiriti così custoditi potrà essere eseguito anche a misura della loro estrazione dai magazzini, fermo restando il debito del fabbricante in base alla liquidazione mensile. In questo caso il fabbricante rimarrà dispensato dall'obbligo della cauzione e sarà determinata alla fine di ogni mese, in confronto del restante suo debito, la quantità di spirito ancora soggetta al vincolo del deposito, comprendendovi la quota d'abbuono di che all'articolo 5.

L'istituzione del magazzino agli effetti del pagamento della tassa di fabbricazione è facoltativa per gli esercenti e fabbriche agrarie non provvedute di misuratore.

È data facoltà al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa per gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie e in quelle agrarie provvedute di misuratore, sia versata direttamente nelle tesorerie dello Stato.

Il versamento in tesoreria è obbligatorio per tutti i fabbricanti che pagano la tassa a misura dell'estrazione dello spirito dai magazzini.

Art. 4.

Sugli spiriti esistenti nelle fabbriche e su quelli introdotti negli opifici di rettificazione, nei depositi a scopi industriali nei magazzini dei commercianti all'ingrosso, negli stabilimenti per la preparazione del cognac e in quelli per la concia dei vini, non è dovuto, agli effetti della tassa di fabbricazione, il calo di tolleranza stabilito dall'art. 65 della vigente legge doganale.

Gli spiriti custoditi nei magazzini assimilati ai depositi doganali e destinati alla fabbricazione dei liquori, uso cognac, continueranno a godere dell'abbuono, a titolo di calo di affinazione e di giacenza, del dieci per cento stabilito dall'art. 10 della legge 30 giugno 1890 n. 6915.

Art. 5.

È abrogato l'art. 27 del testo unico delle leggi sugli spiriti.

Art. 6.

L'abbuono da concedersi per cali, dispersioni ed altre passività di fabbricazione, sullo spirito di prima distillazione estratto dal vino, è ristabilito, per tutte le fabbriche, nella misura del 40 per cento, per un periodo di un anno a decorrere dal giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

Trascorso questo periodo rientrerà in vigore il disposto degli articoli 5, lettera C e 11 del testo unico della legge sugli spiriti approvato con R. decreto 29 agosto 1889.

Art. 7.

Per la birra che si esporta all'estero la restituzione della tassa pagata all'interno avrà luogo in ragione di lire dodici per ettolitro.

Art. 8.

L'orzo tallito destinato alla fabbricazione della birra è ammesso in esenzione da dazio d'entrata alle condizioni che saranno stabilite con decreto reale.

Art. 9.

Per il glucosio esportato all'estero sarà concesso il disgravio della tassa nella misura del 90 per cento, mediante corrispondente detrazione dagli accertamenti di fabbrica.

Art. 10.

L'abbuono della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato nella produzione dell'aceto è stabilito nella misura di L. 70 per ogni ettolitro di alcool anidro.

Art. 11.

È concessa l'importazione temporanea degli zuccheri da impiegarsi nella fabbricazione dei canditi destinati all'esportazione, senza sentire il Consiglio superiore del commercio, con la forma e nei modi che verranno determinati con decreto reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1891.

UMBERTO.

G. Colombo.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. Ferraris.

Relazione a S. M. il Re, *nell'udienza del 20 dicembre 1891, del Ministro dell'Interno, riguardante la proroga dei poteri del commissario straordinario di Terranova (Caltanissetta),*

SIRE!

Il giorno 8 del venturo gennaio dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Terranova di Sicilia, ma il Prefetto di Caltanissetta osserva, che il commissario straordinario, nel breve tempo decorso, non ha potuto condurre a termine i più importanti affari dell'azienda, quali la rivendicazione delle usurpazioni di terreni comunali, la definizione di alcune liti, il cui proseguimento sarebbe pernicioso, a la liberazione del comune da pesi e canoni finora indebitamente pagati, e la condottura dell'acqua potabile.

Il Prefetto dichiara essere indispensabile che questi provvedimenti lodevolmente iniziati dal commissario, siano dal medesimo completati, o almeno condotti ad un punto tale da riescire agevole alla nuova amministrazione il darne esecuzione.

Per queste considerazioni, che riconosco attendibili, il Prefetto propone la proroga dei poteri del R. commissario a sei mesi ed io mi onoro di sottoporre alla Augusta firma di V. M. l'unito decreto, che analogamente provvede.

Il Ministro

G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduto il Nostro decreto in data 21 settembre 1891, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Terranova di Sicilia, ed è stato nominato commissario straordinario il signor Tommaso Allati;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbe ricostituirsi il Consiglio comunale di Terranova di Sicilia è prorogato a sei mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1891.

UMBERTO

G. Nicotera.

REGOLAMENTO *per l'applicazione della legge sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti annesso al R. decreto 17 dicembre 1891 n. 694, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del 22 corrente*

TITOLO I.
Disposizioni generali.

Art. 1.

Col nome di fabbricante s'intende indicare tanto il produttore di polveri piriche e di altri esplodenti, quanto l'esercente la pirotecnia.

Le disposizioni sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti, sia che riguardino l'impianto di opifici, la fabbricazione, il deposito, la vendita o il trasporto, sia che si riferiscano alla detenzione di apparecchi atti alla produzione, si devono sempre ritenere estese ai fuochi artificiali, a meno che non ne sia fatta espressa eccezione.

Art. 2.

Sono delegati per la vigilanza, agli effetti della legge e del presente regolamento:

1° Gli ingegneri di finanza, nonchè gli operai verificatori e gli altri agenti degli uffici tecnici di finanza;

2° Gli ufficiali e le guardie di finanza;

3° I carabinieri reali;

4° Gli ufficiali e le guardie di pubblica sicurezza.

Art. 3.

I fabbricanti e coloro che tengono depositi di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti sia per la vendita all'ingrosso sia per le industrie od altri usi, devono somministrare agli agenti governativi tutte le informazioni delle quali venissero richiesti intorno all'esercizio della fabbrica o del deposito.

Inoltre devono prestar loro assistenza e, quando occorra, l'opera gratuita del personale dipendente, per tutti i riscontri e le operazioni da compiersi in esecuzione della legge e del presente regolamento.

Art. 4.

Nel computo dei termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento per le deliberazioni dell'autorità politica e finanziaria, per le verificazioni, il rilascio di licenze, le notificazioni e simili atti, non si comprende il tempo impiegato dagli interessati per compiere le formalità e per soddisfare agli obblighi di loro spettanza.

Qualora le parti si rifiutino di ricevere o di firmare gli atti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, o di rilasciarne ricevuta nei casi in cui sia richiesta, gli atti stessi verranno notificati alle parti a loro spese, col mezzo di usciere.

Tutti gli atti contemplati dalla legge e dal presente regolamento, nonchè i registri e libri-bollette, devono esssere scritti con nitidezza e non devono presentare cancellature od abrasioni di sorta.

TITOLO II.
Fabbricazione.

CAPITOLO I.

Denunzie di fabbriche e di apparecchi atti alla fabbricazione Licenza dell'autorità politica.

Art. 5.

Chiunque voglia impiantare una fabbrica di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti, od attivare una fabbrica già esistente, deve, almeno tre mesi prima d'incominciare la lavorazione, farne dichiarazione al sindaco del Comune.

La dichiarazione dev'essere scritta in doppio esemplare, e deve contenere le seguenti indicazioni:

1° Casato e nome del fabbricante e di chi lo rappresenti in caso di assenza;

2° Ubicazione precisa della fabbrica e sua distanza, in linea retta dall'abitato;

3° Opifici industriali, case civili o coloniche, cimiteri, chiese aperte al culto, strade pubbliche, fiumi o canali navigabili e luoghi di riunione di persone, per feste, fiere o mercati, esercizi od altre occasioni, che si trovassero, rispetto al luogo della fabbrica, a distanza minore dell'abitato;

4° Qualità dei prodotti che si vogliono ottenere;

5° Iscrizione posta alla fabbrica per indicarne l'esistenza. Questa iscrizione dev'essere dipinta a grandi caratteri sul muro fronteggiante la strada d'accesso all'opificio

Per le fabbriche di fuochi artificiali basta che la dichiarazione comprenda le indicazioni di che ai numeri 1, 2 e 4.

La dichiarazione non è accettata dal Sindaco, se non porta a corredo una marca da bollo da lire 1, per la licenza, e la bolletta comprovante il deposito nella cassa comunale della somma di L. 200 a garanzia del pagamento delle spese di cui all'art. 30 del regolamento 8 novembre 1889 n. 6517 (serie 3a) per l'applicazione della legge di pubblica sicurezza. Quando trattasi di fabbrica di fuochi artificiali basta il deposito di lire 100.

Art. 6.

Accettata la dichiarazione, il sindaco ne vidima entrambi gli esemplari, indicando il giorno nel quale gli è stata presentata, e ne restituisce subito un esemplare all'interessato.

Entro 15 giorni, trasmette l'altro esemplare al prefetto della provincia con rapporto motivato e coll'avviso della Giunta municipale, in ordine all'opportunità di accordare o negare l'attivazione della fabbrica, tenuto conto delle condizioni di sicurezza che essa presenta, nonchè della condotta e attitudine del richiedente.

Il prefetto, entro altri 30 giorni, decide sulla dichiarazione, accettandola o respingendola con decreto motivato; oppure subordinandone l'accettazione alle condizioni che, oltre quelle indicate nella legge e nel regolamento di pubblica sicurezza, reputasse necessarie a tutela della vita delle persone ed a garanzia della proprietà.

La Prefettura spedisce il decreto al sindaco per la notificazione all'interessato e ne invia una copia all'Intendenza di finanza, che la rimette all'Ufficio tecnico.

Art. 7.

Oltre alle garanzie richieste nei riguardi della pubblica sicurezza, quando l'opificio da attivarsi sia destinato alla fabbricazione di prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dai fuochi artificiali, è necessario, nei rapporti della legge tributaria, che vengano soddisfatte le condizioni seguenti:

1° Il numero delle porte d'ingresso è da limitarsi a quello strettamente necessario all'esercizio dell'opificio;

2° Presso ciascuna porta d'ingresso, deve trovarsi una stanza od un casotto di legno, ad uso esclusivo degli agenti di finanza e provveduto dei mobili necessari per le scritturazioni;

3° I locali della fabbrica non possono avere comunicazione di sorta con locali o fabbricati servienti a qualsivoglia altro uso, nè ricevere una destinazione diversa da quella della preparazione dei prodotti;

4° Tanto le finestre dei fabbricati limitrofi al recinto dell'opificio e prospicienti entro l'area di esso, quanto quelle dei locali in cui avviene la preparazione dei prodotti, devono essere provvedute di grate applicate in modo che si prestino ad una facile suggellazione e costituite di filo metallico le cui maglie non eccedano 3 centimetri quadrati;

5° Alle porte d'ingresso di detti locali devono essere applicate speciali serrature – scelte dall'Amministrazione – a due diverse chiavi, una delle quali rimarrà in custodia dei delegati alla vigilanza;

6° I magazzini per la custodia delle materie prime devono essere separati e distinti da quelli destinati al deposito dei prodotti;

7° I magazzini di deposito dei prodotti devono presentare i requisiti di sicuretza richiesti dalla legge doganale per i depositi di privata proprietà, ed anche a questi magazzini si applicano serrature scelte dall'Amministrazione;

8° Tanto all'ingresso dei magazzini delle materie prime, quanto a quello dei depositi dei prodotti, deve trovarsi una bilancia o stadera bollata a disposizione degli agenti della finanza.

Art. 8.

Ottenuta la licenza dall'autorità politica, il fabbricante deve presentare all'Ufficio tecnico di finanza una denunzia in doppio originale accompagnata da un tipo dell'opificio, indicando:

a) il proprio casato o nome e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

b) la data della licenza rilasciata dal prefetto;

c) il numero dei locali di cui la fabbrica si compone e l'uso al quale ciascuno è destinato;

d) la specie della forza motrice e dei motori, nonchè il numero e la qualità dei meccanismi e degli apparecchi, quando la fabbrica ne sia provveduta;

e) il numero e la capacità dei recipienti o vasi esistenti in fabbrica, e l'uso cui sono destinati;

f) le materie prime che verranno adoperate e i metodi che saranno seguiti nella fabbricazione, nonchè la qualità dei prodotti che si vogliono ottenere.

Alla denunzia deve unirsi una marca da bollo da una lira, per essere applicata alla licenza della Finanza.

Uno degli originali della denunzia, munito dell'indicazione del giorno in cui fu presentato e del bollo, viene dall'Ufficio tecnico restituito all'interessato, il quale ha l'obbligo di costudirlo in fabbrica e di esibirlo agli agenti delegati alla vigilanza, ad ogni loro richiesta.

Per gli opifici destinati alla produzione di fuochi artificiali, quando constino di un solo corpo di fabbrica, potrà essere omessa la presentazione del tipo.

Art. 9.

Chiunque possegga o tenga apparecchi atti alla fabbricazione delle polveri piriche o degli altri prodotti esplodenti, anche se ne sia semplicemente costruttore o ne faccia commercio, è obbligato a denunziarli all'Ufficio tecnico di finanza.

La denunzia deve indicare:

a) il casato e nome del possessore o del detentore degli apparecchi;

b) il numero e la qualità degli apparecchi ed il luogo preciso nel quale esistono;

c) l'intenzione del possessore o detentore di non servirsi degli apparecchi oppure di venderli o cederli, all'evenienza, a nolo o ad imprestito.

CAPITOLO II.

Verificazione delle fabbriche e degli apparecchi — Licenza dell'autorità finanziaria — Obblighi dopo la verificazione.

Art. 10.

Entro 15 giorni dalla presentazione della denunzia, di che all'articolo 8, un delegato dell'ufficio tecnico di finanza procede, in contraddittorio dell'interessato o del suo rappresentante, alle occorrenti verificazioni.

La verificazione ha per iscopo:

a) di esaminare anzitutto se siasi adempiuto alle prescrizioni che fossero state imposte dal prefetto;

b) accertare l'esattezza della denunzia e del tipo in confronto allo stato reale della fabbrica;

c) di accertare la qualità, lo stato, le condizioni d'impianto e le dimensioni dei motori, dei meccanismi e degli apparecchi dei quali la fabbrica fosse provveduta;

d) di stabilire, ove occorra, le opere e gli adattamenti da eseguirsi dal fabbricante, a sue spese, per l'esercizio di un efficace sorveglianza e per rendere praticabili in qualunque tempo le strade e i sentiere che dalla via pubblica conducono alla fabbrica.

A cura del delegato dell'Ufficio tecnico ed a spese del fabbricante, i locali della fabbrica ed i meccanismi e gli apparecchi che vi esistessero, sono stabilmente identificati mediante un numero progressivo impresso in rosso con tinta a olio, ed i meccanismi e gli apparecchi sono posti in condizione da poter essere suggellati con facilità e con piena sicurezza.

Qualora non siasi adempiuto integralmente alle prescrizioni che il prefetto avesse imposto, la verificazione rimarrà sospesa e le indennità spettanti al delegato dell'Ufficio tecnico saranno poste a carico del fabbricante. Questi non potrà richiedere un nuovo accesso alla fabbrica, per la prescritta verificazione, nè ottenere la licenza della Finanza se prima non abbia pagate le dette indennità.

Quanto agli apparecchi che vogliansi tenere inattivi e a quelli dei costruttori e rivenditori, le disposizioni di quell'articolo si applicano soltanto nella parte che riguarda i riscontri per accertare la regolarità della denunzia e in quella che si riferisce alla identificazione.

Art. 11.

Dei risultati della verificazione si redige processo verbale in doppio originale.

Quando la verificazione riguarda una fabbrica, il processo verbale deve contenere uno schizzo quotato dei principali apparecchi di produzione, nonchè la descrizione dei locali, motori o di tutti gli apparecchi e meccanismi, con riferimento, per ciascuno di essi, alla fattane numerazione ed identificazione. Nel processo verbale s'indicano inoltre le opere e gli adattamenti di cui alla lettera *d* dell'articolo precedente, e le eventuali opposizioni del fabbricante, in ordine alle quali decide il Ministero delle finanze (Direzione generale delle Gabelle).

Entrambi gli originali del processo verbale sono firmati dal delegato dell'ufficio tecnico, nonchè dall'interessato o dal suo rappresentante. Uno degli originali del processo verbale è consegnato all'interessato, che ha l'obbligo di custodirlo nel luogo della fabbrica o degli apparecchi e di esibirlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Art. 12.

Il fabbricante deve dare avviso all'Ufficio tecnico del compimento delle opere e degli adattamenti prescritti, affinchè sia proceduto alle necessarie constatazioni ed alla compilazione di processo verbale suppletivo da unirsi a quello indicato all'articolo precedente.

Art. 13.

Compiuta la verificazione, gli apparecchi ed i meccanismi, compresi quelli denunziati a mente dell'articolo 9, devono essere, a cura dell'Ufficio tecnico di finanza, suggellati in modo da renderne assolutamente impossibile l'uso.

È vietata ogni introduzione nell'opificio di materie atte alla preparazione di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti prima che sia avvenuto il suggellamento degli apparecchi.

Art. 14.

La licenza di che all'articolo 11 deve indicare:

a) il casato ed il nome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

b) l'ubicazione precisa dell'opificio ed i locali di cui si compone;

c) i meccanismi e gli apparecchi colla rispettiva loro identificazione;

d) la data del processo verbale di verificazione;

e) la qualità delle materie prime da impiegarsi nella fabbricazione e la qualità dei prodotti.

L'ufficio tecnico fa consegnare al fabbricante la licenza, col mezzo di un suo delegato, che ne ritira ricevuta.

La licenza non dà diritto ad intraprendere qualsiasi lavorazione:

nelle fabbriche di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti, escluse quelle di fuochi artificiali, se non esiste in fabbrica la dichiarazione di lavoro vidimata dall'Ufficio tecnico;

nelle fabbriche di fuochi artificiali, se non esiste in fabbrica la bolletta comprovante il pagamento anticipato della rata bimestrale del canone.

Tanto la licenze rilasciata dal prefetto, quanto quella rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza, devono essere custodite in fabbrica e presentate agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Art. 15.

Avvenuta la verificazione dell'opificio, il fabbricante è tenuto:

a) a conservare inalterate le indicazioni dei locali ed intatti i contrassegni, i bolli ed i suggelli applicati dagli agenti della Finanza;

b) a notificare immediatamente all'Ufficio tecnico le alterazioni od i guasti che fossero accaduti, giustificandone il caso di forza maggiore.

Questi obblighi incombono anche ai detentori di apparecchi di cui all'articolo 9, limitamente però alla conservazione dei contrassegni, bolli e sigilli e alla denunzia dei guasti.

Art. 16.

I fabbricanti ed i detentori di apparecchi che intendono apportare qualsivoglia innovazione allo stato di cose risultante dal processo verbale di verificazione, devono darne preavviso di 10 giorni all'Ufficio tecnico di finanza.

Quando trattisi di vendita oppure di cessione di apparecchi a nolo o ad imprestito, nel preavviso si deve indicare il nome e cognome del cessionario od acquirente ed il luogo preciso nel quale gli apparecchi verranno custoditi.

Queste indicazioni non dispensano il cessionario od acquirente, qualora intenda di attivare gli apparecchi, dall'obbligo di fare la dichiarazione al sindaco, e qualora voglia tenerli inoperosi, venderli o cederli a nolo o ad imprestito, dall'obbligo di denunziarli all'Ufficio tecnico.

Entro i 10 giorni dal ricevimento del preavviso, l'Ufficio tecnico, a mezzo di un suo delegato, fa procedere, ove occorra, alla rimozione dei sigilli e contrassegni e degli strumenti che fossero stati applicati dell'Amministrazione, e fa assistere, a seconda dei casi, alla smontatura od alla distruzione degli apparecchi. Delle seguite operazioni viene compilato processo verbale.

Ove il preavviso sia dato intempestivamente, oppure, per il fatto del fabbricante o del detentore degli apparecchi, il delegato dell'Ufficio tecnico non possa procedere alle operazioni di cui al comma precedente, le indennità dovute al detto delegato sono poste a carico delle parti.

Art. 17.

Le modificazioni allo stato dell'opificio che apportino variazioni nei prodotti, aumento di locali o dei mezzi di produzione, inducono il decadimento delle licenze rilasciate dall'autorità politica e finanziaria, e la necessità della rinnovazione di tutte le pratiche stabilite per l'attivazione di un opificio di nuovo impianto.

Se le innovazioni non portano tali conseguenze, continua ad essere valida la licenza dell'autorità politica, ma occorre che sia rinnovata quella dell'autorità finanziaria. Però, ove si tratti di semplici riparazioni che non mutino lo stato di cose esistente al tempo della verificazione, continua pure ad esser valida quest'ultima licenza.

Art. 18.

Ogni qualvolta in causa di una nuova verificazione di opificio o di apparecchi, restino senza efficacia i verbali precedenti e le licenze di esercizio, il delegato che compie la nuova verificazione deve annullare tali verbali o licenze. L'annullamento si fa tirando su ogni pagina, in inchiostro, due linee in direzione diagonale e scrivendo in grosse lettere la parola *annullato*, nonchè la data dell'annullamento.

CAPITOLO III.

Opifici ed apparecchi inoperosi da due anni.

Art. 19.

La notificazione richiesta dal comma secondo dell'articolo 16 della legge, si fa da un delegato dell'Ufficio tecnico di finanza.

Nel relativo atto di intimazione, il delegato deve attestare di avere annullato la licenza o le licenze che fossero state rilasciate, nonchè il processo verbale di verificazione, e fissare, possibilmente d'accordo colla parte, il giorno in cui dovrà procedersi alla smontatura degli apparecchi, la quale non potrà però ritardarsi al di là di un mese dalla data dell'intimazione.

Qualora nel giorno designato, la parte non si trovi nel luogo ove gli apparecchi sono custoditi, il delegato dell'Ufficio tecnico fa procedere alla smontatura in presenza di un funzionario di polizia giudiziaria o di un rappresentante del sindaco, a rischio e spese della parte stessa.

In ogni caso il delegato dell'Ufficio tecnico redige verbale per far constare delle operazioni eseguite.

Il verbale è firmato da tutti gli intervenuti, e quando la parte non sia stata presente o si rifiuti di firmare, viene ad essa notificato per atto d'usciere.

Art. 20.

La durata dell'inoperosità degli apparecchi di produzione si computa:

a) per i fabbricanti, dal giorno in cui ebbe termine l'ultima lavorazione, e ciò anche nel caso in cui vi sia stato cambiamento di esercente;

b) per i detentori di apparecchi denunziati come inattivi, dalla data della prima denunzia, indipendentemente dai passaggi che si fossero verificati.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 16 della legge non si applicano ai costruttori e rivenditori di apparecchi.

CAPITOLO VII.

Tasse giornaliere per i polverifici e canoni semestrali per le fabbriche di fuochi artificiali.

Art. 21.

Nella determinazione delle tasse giornaliere per i polverifici, l'Ufficio tecnico di finanza deve tener conto:

a) della capacità degli apparecchi di fabbricazione e della carica di essi in ogni operazione;

b) della durata di ciascuna operazione, in rapporto alla forza motrice utilizzata, alla specie e qualità degli apparecchi di produzione, alla quantità e qualità delle materie prime impiegate, al metodo di fabbricazione, alla qualità e grado di lavorazione dei prodotti;

c) della durata media del giorno nelle varie stagioni dell'anno;

d) del rapporto esistente fra il peso del prodotto finale e quello delle materie prime costituenti la carica degli apparecchi;

e) di ogni altro elemento che possa avere un'influenza diretta od indiretta sulla quantità del prodotto.

Art. 22.

La tassa giornaliera vien dedotta dalla formola seguente:

$$T = t \times Q \times N \times R$$

nella quale:

t rappresenta la tassa dovuta dal fabbricante per ogni chilogramma di polvere pirica;

Q il peso di chilogrammi delle materie prime impiegate in ogni operazione;

N il numero intero o frazionario delle operazioni che si compiono in una giornata di lavoro;

R il rapporto fra il peso del prodotto finale e quello delle materie costituenti la carica degli apparecchi.

Art. 23.

Quando la forza motrice disponibile nella fabbrica varia durante le stagioni dell'anno, o quando variano il numero o la specie degli apparecchi in azione, o i metodi di fabbricazione, si possono, ad iniziativa dell'Ufficio tecnico o su richiesta del fabbricante, determinare, anche per una medesima stagione, due o più tasse giornaliere.

In ogni caso devonsi però indicare le precise condizioni di lavoro e il periodo di tempo a cui ciascuna tassa si riferisce.

Art. 24.

La determinazione dei canoni semestrali da imporsi ai pirotecnici è fatta dall'Ufficio tecnico, avuto riguardo alla produzione presuntiva di ciascuna fabbrica.

Art. 25.

Le tasse giornaliere e i canoni determinati dagli Uffici tecnici devono riportare l'approvazione della Direzione generale delle Gabelle.

A tal uopo occorre che sia inviata dagli Uffici tecnici della Direzione stessa, per ogni fabbrica, una proposta contenente la descrizione dell'opificio e delle operazioni compiute dal personale tecnico per la determinazione delle tasse o dei canoni, nonchè le basi della tassazione.

La Direzione generale esamina le proposte degli Uffici tecnici, ordina, quando ne sia il caso, maggiori indagini od esperimenti, oppure le approva, introducendovi le modificazioni che reputi necessarie, anche allo scopo di ottenere la perequazione tra le fabbriche delle diverse provincie.

Art. 26.

Avuta l'approvazione della Direzione generale, l'Ufficio tecnico fa

notificare al fabbricante, a mezzo di un delegato della Finanza, l'ammontare delle tasse giornaliere o del canone semestrale.

L'atto di notificazione è in doppio esemplare, e se si tratta di tasse giornaliere, deve contenere anche la distinta dei dati di cui all'articolo 22.

Entrambi gli esemplari dell'atto sono muniti della data dell'eseguita notificazione e della firma del delegato della Finanza. Uno di essi (da restituirsi all'Ufficio tecnico) deve inoltre essere sottoscritto dal fabbricante, previa attestazione di ricevimento dell'altro esemplare.

Se il fabbricante non vuole o non può sottoscrivere l'atto di notificazione, il delegato della Finanza indica tale circostanza nell'atto stesso, prima di apporvi la firma.

Qualora il fabbricante sia assente, l'atto è consegnato ad un membro della famiglia di lui o ad un dipendente; ed ove non si trovi alcuno in fabbrica, al sindaco del Comune, facendo menzione sull'atto delle speciali circostanze verificatesi.

Le tasse giornaliere e il canone semestrale entrano in vigore nel giorno in cui la fabbrica viene attivata.

Però per le fabbriche di fuochi artificiali, il semestre si computa sempre dal primo giorno del mese, nel quale si incominciano le lavorazioni.

Art. 27.

Quando il fabbricante non intenda accettare le tasse giornaliere od il canone semestrale, deve ricorrere al prefetto della provincia, consegnando il ricorso all'Ufficio tecnico di finanza.

Inoltre deve dare garanzia per la spesa del giudizio, mediante deposito, presso l'Ufficio tecnico, della somma da esso Ufficio preventivata.

Art. 28.

Il ricorso deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) essere presentato entro venti giorni da quello della notificazione delle tasse giornaliere o del canone semestrale;

b) contenere i motivi per i quali il fabbricante impugna le determinazioni della finanza;

c) indicare esattamente l'ammontare delle tasse giornaliere che il fabbricante sarebbe disposto a pagare.

L'ufficio tecnico rilascia ricevuta del ricorso e lo trasmette al prefetto, unendovi un foglio di controsservazioni ed una copia della proposta delle tasse giornaliere o del canone, approvata dalla Direzione generale delle Gabelle.

Art. 29.

Il giudizio sui ricorsi dei fabbricanti contro l'ammontare delle tasse giornaliere o dei canoni, è dato da un Comitato peritale che ha sede in ciascun capoluogo di provincia.

Il Comitato è composto di tre membri, scelti uno dal prefetto, l'altro dal presidente del tribunale ed il terzo dall'intendente di finanza. La scelta deve cadere preferibilmente su ingegneri residenti nel capoluogo della provincia.

La costituzione del Comitato è fatta con decreto del prefetto, che ne nomina il presidente. Il decreto è dalla Prefettura trasmesso in copia all'Ufficio tecnico di finanza ed a ciascuno dei componenti il Comitato.

Il Comitato dura in carica tre anni, ed ove qualche membro non accetti la nomina, o si dimetta, o per altra ragione non possa continuare nell'ufficio, è subito sostituito, con decreto del prefetto, su proposta dell'autorità che ne fece la elezione.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell'intendenza di finanza avente grado non inferiore a quello di vice-segretario, o delegato dall'intendente.

Art. 30.

Il Comitato tiene le sue adunanze in una sala della Prefettura, ed è convocato dal suo presidente, entro 15 giorni dalla data del ricevimento dei singoli ricorsi. Con lettere raccomandate spedite almeno 8 giorni prima dell'adunanza, il presidente invita ad intervenirvi l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza, ed il fabbricante, i quali potranno anche farsi rappresentare.

Se il ricorso non soddisfa alle condizioni richieste dall'articolo 28, il Comitato deve dichiararlo inammissibile. Se invece lo riconosce ammissibile, procede al giudizio di merito. A tal fine prende in esame il ricorso, nonchè i documenti unitivi dall'Ufficio tecnico, e tiene conto dei rilievi e degli altri elementi di fatto raccolti dagli ingegneri di finanza. Inoltre sente le parti od i loro rappresentanti, qualora intervengano.

In caso di assoluta necessità, può disporre che uno dei suoi membri acceda alla fabbrica per eseguirvi rilievi od esperimenti, invitando l'Ufficio tecnico a delegare un proprio ingegnere ad assistervi. Delle operazioni compiute l'ingegnere del Comitato compila processo verbale.

La decisione del Comitato deve essere presa all'infuori dell'assistenza delle parti, entro 15 giorni da quello della prima adunanza, e deve specificare i dati di fatto ed i criteri sui quali si fonda. Quando trattasi di polverifici, occorre inoltre che la decisione contenga l'indicazione precisa dei valori di ciascuno degli elementi dai quali, a norma dell'articolo 22, è dedotta la tassa giornaliera.

Art. 31.

Il presidente del Comitato deve far pervenire al prefetto la decisione, entro il termine di 5 giorni da quello in cui fu pronunziata, unendovi tutti gli atti del procedimento.

Il prefetto spedisce due copie della decisione all'Ufficio tecnico, il quale ne fa notificare una al fabbricante a mezzo di un delegato della Finanza. Per la notificazione si seguono le norme dell'articolo 26.

Se il prefetto non riceve la deliberazione entro 35 giorni da quello in cui il ricorso pervenne al Comitato, può decretare il decadimento del Comitato dal suo ufficio e passare alla nomina di altro Comitato.

Art. 32.

Tanto l'Ufficio tecnico quanto il fabbricante possono ricorrere contro la decisione del Comitato ad una Commissione centrale per le polveri piriche ed i prodotti pirotecnici, sedente in Roma. Però l'Ufficio tecnico deve conseguire l'autorizzazione della Direzione generale delle Gabelle, sia che intenda di accettare la decisione, sia che intenda d'impugnarla.

Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione centrale e presentato in doppio originale alla segreteria della Prefettura, entro 15 giorni da quello in cui fu notificata al fabbricante la decisione.

Deve inoltre essere motivato, e portare a corredo la copia della decisione, munita del certificato dell'avvenuta notificazione.

Il ricorso alla Commissione centrale non pregiudica il diritto dell'Ufficio tecnico di applicare in qualunque momento il metodo dello accertamento diretto del prodotto.

Art. 33.

La Prefettura rilascia ricevuta del ricorso, notifica uno degli originali alla parte appellata e trasmette l'altro, insieme cogli atti del primo giudizio, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle Gabelle) per la consegna alla Commissione centrale.

La notificazione del ricorso alla parte appellata è fatta:

a) mediante trasmissione, con lettera raccomandata, di un originale del ricorso all'Ufficio tecnico, quando l'appello è prodotto dal fabbricante;

b) seguendo la procedura stabilita per la notificazione delle decisioni del Comitato, quando l'appello è interposto dall'Ufficio tecnico. In questo caso però l'agente delegato alla notificazione ritira su foglio a parte la prescritta ricevuta dell'atto.

Nel termine di 10 giorni dalla notificazione del ricorso, la parte appellata può far pervenire un controricorso alla Commissione centrale, pel tramite della Prefettura, la quale, rilasciatane ricevuta, lo spedisce alla Direzione generale delle Gabelle.

Trascorso il termine di 10 giorni senza che sia stato presentato il controricorso, la Prefettura ne dà notificazione alla Direzione generale suddetta.

Art. 34.

La Commissione centrale, di che all'articolo 32, è composta di 5 membri, eletti: uno da ciascuno dei Ministeri delle finanze, dell'in-

terno, della guerra e di agricoltura, industria e commercio, e l'altro dal presidente della Corte d'appello di Roma.

I membri scelti dai Ministeri delle finanze e di agricoltura, e dal presidente della Corte d'appello, devono essere ingegneri residenti in Roma; quello designato dal Ministero dell'interno dev'essere un funzionario superiore di pubblica sicurezza, e quello delegato dal Ministero della guerra un ufficiale superiore di artiglieria pure residenti in Roma.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato del Ministero delle finanze.

La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro delle finanze.

Nella prima sua adunanza essa elegge il proprio presidente.

Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di tre membri almeno, e a parità di voti prevale quello del presidente.

Essa dura in carica tre anni, ed ove alcuno dei suoi membri cessi, in detto periodo, dal farne parte, è sostituito con decreto del Ministro delle finanze, su proposte dell'autorità che ne fece la elezione.

Art. 35.

La Commissione centrale non delibera se prima non ha ricevuto il controricorso o l'avviso ch'esso non fu presentato. In ogni caso però non deve ritardare la sua deliberazione oltre i 40 giorni da quello del ricevimento del ricorso della parte appellante.

Entro 5 giorni dalla presa deliberazione, il presidente notifica alla Direzione generale delle Gabelle le tasse giornaliere o il canone semestrale determinati dalla Commissione centrale, oppure le partecipa la reiezione del ricorso.

La Direzione generale delle Gabelle dà conformi partecipazioni all'Ufficio tecnico, il quale provvede per la corrispondente notificazione al fabbricante.

Art. 36.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni, tanto del Comitato peritale quanto della Commissione centrale e i verbali degli accessi alle fabbriche, devono portare l'indicazione dell'ora in cui ha avuto principio e termine l'adunanza o l'accesso alla fabbrica.

Art. 37.

Le deliberazioni della Commissione centrale sono inappellabili.

Art. 38.

Le spese del primo e del secondo giudizio sono regolate in base alla parte III del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approvò la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile. Però l'onorario per ciascuna vacazione dei componenti la Commissione centrale, è stabilito in lire 15.

Nessuna indennità od onorario spetta al Comitato quando non abbia presentato la decisione nel termine prefisso.

Le spese del giudizio sono liquidate dai presidenti, e sono approvate con decreto Ministeriale, nel quale vengono ripartite fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza finale.

Il pagamento a favore degli aventi diritto è fatto con mandato emesso dal Ministero per l'intero ammontare delle spese.

Un estratto della ripartizione delle spese è comunicato al fabbricante col mezzo dell'Ufficio tecnico, il quale preleva dal deposito la somma liquidata a carico del fabbricante stesso e la versa nella Tesoreria a titolo di reintegrazione di fondi nel bilancio, rimettendo alla Direzione generale delle Gabelle la relativa quietanza.

La somma eccedente sul deposito è restituita al fabbricante. Se invece il deposito risultò insufficiente, l'Ufficio tecnico provvede alla riscossione della somma mancante, adottando la procedura stabilita dalla legge del 26 agosto 1868, n. 4548, e dal regolamento approvato con R. decreto del 15 novembre stesso anno, n. 4708.

Art. 39.

Le tasse giornaliere per i polverifici ed i canoni semestrali per le fabbriche di fuochi artificiali diventano definitivi:

a) quando sia passato il termine di 20 giorni dalla loro notificazione senza che il fabbricante abbia ricorso al prefetto, per promuovere il giudizio del Comitato peritale;

b) quando le parti non abbiano ricorso in appello, entro 15 giorni dalla notificazione del primo giudicato;

c) quando la Commissione centrale abbia pronunziato in appello.

Le tasse giornaliere ed i canoni semestrali determinati dal primo giudizio non oppugnato, nonchè quelli fissati dalla Commissione centrale, si applicano dal giorno in cui entrarono in vigore le tasse ed i canoni notificati dall'Ufficio tecnico.

Art. 40.

Le tasse giornaliere ed i canoni semestrali divenuti definitivi rimangono in vigore rispettivamente per un anno e per un semestre, a meno che non si faccia luogo a revisione straordinaria; e continuano ad avere effetto per gli anni ed i semestri successivi, qualora non intervengano revisioni ordinarie o straordinarie. Ciò senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge.

Se in una fabbrica di polveri piriche le tasse giornaliere assegnate agli apparecchi siano entrate in vigore in giorni diversi, hanno tutte la stessa scadenza annuale della tassa giornaliera che entrò in vigore per la prima.

Le tasse ed i canoni di revisione si sostituiscono a quelli in vigore, ma non ne variano la scadenza.

Art. 41.

La revisione ordinaria può eseguirsi, di anno in anno per le tasse giornaliere e di semestre in semestre per i canoni semestrali, tanto ad iniziativa dell'Ufficio tecnico di finanza, quanto su richiesta del fabbricante.

La revisione straordinaria ha luogo soltanto ogni qualvolta si verifichino variazioni che aumentino la produttività della fabbrica, salvo gli effetti contravvenzionali per le variazioni non denunziate in tempo utile.

Tuttavia per i polverifici, è ammessa la revisione straordinaria anche quando, a cagione di fatti straordinari ed imprevisti, resti diminuita la potenza produttiva degli apparecchi, o gli apparecchi siano stati distrutti e il fabbricante li abbia sostituiti con altri di potenza minore.

Art. 42.

Il personale tecnico di finanza deve, con frequenti visite locali, con indagini accurate ed anche, quando occorra, con esperimenti diretti, formarsi un esatto criterio delle condizioni di ogni fabbrica, al fine di riscontrare se le tasse giornaliere ed i canoni semestrali in vigore corrispondano all'effettivo prodotto o se non si verifichi sperequazione fra le diverse fabbriche.

Deve inoltre precedere alla constatazione, mediante verbale, dei cambiamenti denunziati dai fabbricanti ed a quelli che fossero stati scoperti da agenti governativi.

In qualunque visita alle fabbriche il detto personale prende nota dei rilievi e degli esperimenti eseguiti, per consegnare poi in apposito registro d'ufficio i dati di fatto raccolti.

Art. 43.

Quando l'Ufficio tecnico di finanza crede che, nell'interesse dell'Amministrazione, debbasi far luogo alla revisione ordinaria o straordinaria, sottopone all'approvazione della Direzione generale delle Gabelle la proposta delle nuove tasse o dei nuovi canoni.

Se per contro la revisione si vuole promuovere dal fabbricante, occorre che questi ne faccia domanda motivata all'Ufficio tecnico di finanza. La domanda di revisione ordinaria deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza delle tasse o del canone in vigore. L'Ufficio tecnico rilascia ricevuta della domanda all'atto della presentazione.

L'Ufficio tecnico esamina se concorrano gli estremi per eseguire la chiesta revisione, e nell'affermativa ne presenta la proposta alla suddetta Direzione generale; se ritiene invece che tali estremi non concorrano, fa reintimare le tasse od il canone in vigore.

Le notificazioni e le reintimazioni di tasse o canoni di revisione si fanno nei modi stabiliti dall'articolo 26, e producono gli stessi effetti delle notificazioni di tasse o canoni di prima determinazione.

Art. 44.

Le tasse ed i canoni di revisione ordinaria si notificano almeno 30

giorni prima della scadenza delle tasse e dei canoni vigenti. Quelli di revisione straordinaria, nel più breve termine possibile dalla constatazione dei fatti dai quali la revisione è motivata.

Art. 45.

Le revisioni ordinarie hanno effetto dal giorno successivo alla scadenza delle tasse giornaliere o dei canoni semestrali riveduti.

Le revisioni straordinarie hanno efficacia: per i polverifici, dalla prima dichiarazione di lavoro posteriore alla data delle notificazione delle nuove tasse; per le fabbriche di fuochi artificiali, dalla data della notificazione del nuovo canone.

Se però la revisione straordinaria ha avuto luogo a motivo di variazioni non denunziate dal fabbricante, le nuove tasse od il nuovo canone decorrono dal giorno dell'accertamento del fatto.

CAPITOLO V.

Accertamento diretto del prodotto.

Art. 46.

All'atto in cui viene istituito il servizio di vigilanza permanente per l'accertamento diretto del prodotto, l'Ufficio tecnico di finanza fa procedere, a mezzo di un suo delegato, ad una visita generale dell'opificio, per accertare che non siasi variato lo stato di cose risultante dal processo verbale di verificazione, e per formare, in contraddittorio del fabbricante, l'inventario delle materie prime che esistessero in fabbrica.

Le fabbriche di polveri piriche o quelle di fuochi d'artificio, nelle quali sia da applicarsi l'accertamento diretto del prodotto, devono essere poste nelle condizioni richieste dall'articolo 7. Prima di istituirvi il servizio di vigilanza l'Ufficio tecnico fa procedere, a mezzo di un suo delegato, ad una nuova verificazione dell'opificio e alla formazione dell'inventario, che sarà esteso anche ai prodotti già tassati in base al precedente metodo di accertamento.

Questi prodotti dovranno però essere asportati dalla fabbrica od esservi altrimenti custoditi in speciali magazzini, secondo le discipline stabilite dall'articolo 49.

Art. 47.

Gli agenti incaricati del servizio di vigilanza permanente tengono, a ciascuna porta d'ingresso dell'opificio, uno speciale registro, detto *registro per i riscontri*, sul quale inscrivono, indicandone la qualità e quantità a peso netto:

a) le materie prime che sono introdotte in fabbrica e quelle che ne vengono estratte;

b) le materie prime ed i prodotti che eventualmente venissero distrutti;

c) i prodotti fabbricati e quelli estratti dall'opificio.

Il registro per i riscontri si apre inscrivendovi la quantità delle materie prime già esistenti in fabbrica, giusta le risultanze dell'inventario.

Art. 48.

Per ogni partita di prodotto ultimato il fabbricante ha l'obbligo di richiedere l'intervento di un delegato alla vigilanza, affinchè assista alla pesatura e introduzione del prodotto nel deposito.

La quantità del prodotto si determina a peso netto; a tale effetto il fabbricante deve presentare ai delegati della finanza, per la pesatura ed identificazione, i recipienti nei quali intende riporre i prodotti.

Quando i prodotti siano anche custoditi entro involucri immediati, il peso di questi involucri dovrà essere mantenuto costante rispetto ad una stessa qualità di involucro e a pesi uguali di prodotto. Il peso degli involucri sarà preventivamente constatato dall'Ufficio tecnico di finanza.

L'introduzione del prodotto nel deposito si fa constare mediante processo verbale, in matrice e doppio originale, da firmarsi dal delegato della finanza e dal fabbricante, o suo rappresentante. Uno degli originali del verbale è consegnato al fabbricante, l'altro viene spedito all'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 49.

Non è permessa la reintroduzione nell'opificio di prodotti già estratti o la introduzione di prodotti di altre fabbriche, a meno che non esista nell'opificio stesso, per la loro custodia, uno speciale magazzino chiuso a due diverse chiavi o che soddisfi agli altri requisiti di sicurezza richiesti dalla legge doganale per i depositi di privata proprietà.

Questi prodotti non possono essere adoperati, da soli o commisti con quelli della fabbrica, per la formazione di cartucce, miccie, inneschi, o per altri usi qualsiansi; ma devono essere estratti dall'opificio nel preciso stato in cui vi entrarono, eccettochè vogliansi perfezionare, trasformare o rilavorare considerandoli come materia prima.

Il movimento di entrata e di uscita di essi prodotti non deve figurare nel registro di cui all'articolo 47; ma gli agenti di vigilanza devono sempre scortarli nel trasporto dalla porta d'ingresso dell'opificio al magazzino speciale, e viceversa.

Art. 50.

Quando si vogliano perfezionare, trasformare o rilavorare i prodotti già immessi nel deposito della fabbrica o quelli esistenti nei magazzini speciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 e al primo comma dell'articolo 49, si osservano, per le scritturazioni, le norme seguenti:

Se i detti prodotti escono dal magazzino della fabbrica, si inscrivono nel registro *per i riscontri*, come se fossero estratti dall'opificio e come altrettanta materia prima introdottavi; se invece escono dai magazzini speciali, si inscrivono come materia prima entrata in fabbrica.

In entrambi i casi, il prodotto perfezionato, trasformato o rilavorato deve essere immesso nel deposito della fabbrica, previa compilazione del verbale prescritto dall'articolo 48.

Art. 51.

La distruzione di materie prime o di prodotti non può eseguirsi senza l'assistenza dei delegati alla vigilanza. Per ogni distruzione è compilato processo verbale, in base al quale si fanno le scritturazioni sul registro per i riscontri, inscrivendo come materie prime in uscita, tanto i prodotti non ultimati quanto le materie prime, e come prodotti estratti dall'opificio quelli che provenissero dal deposito della fabbrica.

Art. 52.

Se l'accertamento diretto del prodotto ha luogo su richiesta di un fabbricante di polveri piriche o di fuochi artificiali, ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge, occorre che il fabbricante anticipi, per ogni mese, mediante deposito all'Ufficio tecnico di finanza, la somma preventivata dall'Ufficio stesso per le spese e le indennità al personale di vigilanza, salvo il conguaglio nel mese successivo.

CAPITOLO VI.

Cauzione per l'esercizio delle fabbriche.

Art. 53.

L'Ufficio tecnico, prima di rilasciare al fabbricante la licenza d'esercizio, gli fa notificare l'ammontare della cauzione da esso Ufficio determinata con le norme dell'articolo 17 della legge.

La cauzione si presta mediante deposito alla Cassa dei depositi e prestiti di danaro o di titoli al portatore del Debito pubblico o col mezzo di annotazione d'ipoteca sopra titoli di rendita nominativa. Può anche essere prestata mediante prima ipoteca su beni stabili, eccettuati però quelli costituiti dagli edifizi e dai meccanismi delle fabbriche di polveri piriche o di altri esplodenti.

Art. 54.

I titoli, tanto al portatore quanto nominativi, si valutano in base al prezzo più recente della Borsa di Roma.

Il valore dei beni stabili è accertato dall'Ufficio tecnico, mediante stima sommaria. Se il fabbricante non accetta i risultati della stima, si fa luogo a revisione col mezzo di un ingegnere da nominarsi di comune accordo fra l'intendente di finanza e il fabbricante stesso. Se poi intendente e fabbricante non si accordano nella scelta dell'ingegnere, questo sarà nominato dal Comitato peritale istituito dall'articolo 29, fuori del proprio seno.

I terreni, le sorgenti e i corsi d'acqua si ammettono per i due terzi del loro valore di stima, i fabbricati per la metà soltanto.

Comunque sia data la cauzione, tutte le spese ad essa inerenti, non escluse quelle derivanti dalla stima sommaria degli stabili o dalla stima di revisione, sono a carico del costituente.

Art. 55.

Per potere ottenere la licenza, il fabbricante deve provare all'Ufficio tecnico d'aver prestata la cauzione. Questa dovrà essere aumentata dietro richiesta dell'Ufficio stesso, quante volte durante le lavorazioni si manifestasse insufficiente a garantire il credito della Finanza; od essere diminuita a domanda del fabbricante, quando risultasse eccedente rispetto alle condizioni del lavoro durante un semestre.

Art. 56.

Può ammettersi la dispensa dall'obbligo della cauzione nei casi seguenti:

1° Per i polverifici tassati in base alla produttività giornaliera, quando il fabbricante si obblighi a versare anticipatamente in Tesoreria la tassa corrispondente al tempo compreso in ciascuna dichiarazione di lavoro;

2° Per le fabbriche soggette all'accertamento diretto del prodotto, quando il fabbricante si obblighi a versare anticipatamente in Tesoreria la tassa presunta per un periodo lavorativo non inferiore a dieci giorni, ed a regolare le lavorazioni in guisa che il prodotto non oltrepassi mai, per qualsiasi motivo, quello corrispondente alla tassa versata, salvo il conguaglio alle scadenze mensili;

3° Per gli opifici pirotecnici, qualora il fabbricante versi anticipatamente in Tesoreria l'intero canone semestrale.

Art. 57.

Quando il pagamento della tassa avvenga presso l'esattore e non si tratti di una fabbrica di fuochi artificiali, la cauzione può anche essere data mediante fideiussione di due persone solventi da lui accettate sotto la sua responsabilità.

L'esattore rilascia alla parte una dichiarazione scritta, dalla quale risulti che egli accetta la fideiussione prestata. Questa dichiarazione dev'essere dal fabbricante consegnata all'Ufficio tecnico in prova della prestata cauzione, per il rilascio della licenza d'esercizio.

La responsabilità dell'esattore per la fideiussione da lui accettata sta e si sperimenta indipendentemente dalla solvibilità dei fideiussori e dalla validità ed efficacia dell'atto di fideiussione.

Ove venga mutato l'esattore durante l'esercizio, la fideiussione cessa di essere valida, se non viene accettata dal nuovo esattore.

Art. 58.

Per lo svincolo della cauzione, al termine dell'esercizio, è necessario che non siano pendenti controversie relative alla determinazione di tasse giornaliere o di canoni semestrali, e che il fabbricante provi di non essere in debito di tassa o multe, nè di rimborsi per spese di perizie o per indennità agli agenti della Finanza, nè di multe per contravvenzioni.

CAPITOLO VII.

Dichiarazioni di lavoro.

Art. 59.

Almeno tre giorni prima di iniziare le singole lavorazioni, i fabbricanti di polveri piriche e di altri esplodenti, esclusi i pirotecnici che paghino la tassa mediante canone semestrale, devono presentare all'Ufficio tecnico di finanza le corrispondenti dichiarazioni di lavoro.

Ciascuna dichiarazione dev'essere compilata in doppio esemplare sopra speciale modello provveduto dall'Amministrazione. Al modello è unito un avviso per il servizio di vigilanza.

L'Ufficio tecnico, riconosciuta la regolarità della dichiarazione, ne vidima entrambi gli esemplari e distacca gli avvisi per il servizio di vigilanza. Spedisce quindi prontamente uno degli avvisi all'agente incaricato di rimuovere i sigilli dagli apparecchi di sorvegliare le lavorazioni, e l'altro al capo del Circolo della guardia di finanza, e restituisce un esemplare della dichiarazione al fabbricante, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di presentarlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Art. 60.

Per i polverifici tassati in base alla produttività giornaliera, la dichiarazione deve indicare:

1° Il casato e il nome del fabbricante, nonchè l'ubicazione della fabbrica;

2° Il tempo continuativo o distinto nei vari periodi della lavorazione durante il mese solare, e cioè: il giorno in cui avrà principio e quello in cui avrà termine ciascun periodo lavorativo;

3° La qualità del prodotto che si vuole conseguire;

4° Il numero distintivo dell'apparecchio o degli apparecchi da adoperarsi durante ciascun periodo lavorativo;

5° Il metodo di lavorazione che verrà seguito;

6° La tassa giornaliera già assegnata a ciascun apparecchio e al metodo di lavorazione dichiarato.

La dichiarazione non è accettata:

a) se i dati in essa contenuti non sono in perfetta corrispondenza con quelli risultanti dalla licenza, dall'ultimo processo verbale di verificazione della fabbrica e dall'atto di notificazione delle tasse giornaliere in vigore;

b) se ciascun periodo della lavorazione dichiarata non è di tre giorni almeno, e se la lavorazione non viene estesa all'intero periodo per tutti indistintamente gli apparecchi tassati che si vogliono porre in azione.

Art. 61.

Per le fabbriche nelle quali il prodotto sia accertato direttamente, la dichiarazione deve indicare, oltre il casato ed il nome del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica e il tempo continuativo o distinto nei vari periodi della lavorazione durante il mese solare:

1° Gli apparecchi, recipienti o vasi che saranno adoperati, nonchè il rispettivo loro numero di identificazione;

2° La specie delle materie prime da impiegarsi e la specie e qualità dei prodotti da ottenersi;

3° Il metodo od i metodi di lavorazione che verranno seguiti, con esposizione ordinata delle singole operazioni delle quali si compongono.

La dichiarazione non è accettata se i singoli periodi della lavorazione dichiarata non sono di tre giorni almeno, e se i dati in essa contenuti non sono in perfetta corrispondenza con quelli risultanti dalla licenza o dall'ultimo processo verbale di verificazione della fabbrica.

Art. 62.

È permesso di sperimentare nuovi processi di fabbricazione delle polveri piriche o degli altri prodotti esplodenti conosciuti, o di fabbricare, in via d'esperimento, prodotti nuovi, purchè ne sia fatta dichiarazione scritta in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico di finanza, almeno otto giorni prima, e sia data garanzia per il pagamento della tassa, mediante deposito presso il detto Ufficio della somma da esso preventivata.

Gli esperimenti non possono però essere eseguiti che in fabbriche provvedute della licenza dell'autorità politica, sotto la responsabilità anche del titolare della licenza, e la loro durata non può oltrepassare i venti giorni.

Il prodotto sarà accertato direttamente da un delegato dell'Ufficio tecnico.

Art. 63.

Compiuta la lavorazione, l'agente di vigilanza riapplica i sigilli agli apparecchi di produzione. Ritira quindi l'esemplare della dichiarazione esistente in fabbrica, giusta gli articoli 59 o 62, e lo spedisce all'Ufficio tecnico insieme con l'avviso per il servizio di vigilanza, munito delle prescritte attestazioni.

CAPITOLO VIII.

Condizioni della lavorazione nelle fabbriche.

Servizio di vigilanza.

Art. 64.

Alle fabbriche di polveri piriche tassate in base alla produttività giornaliera, può essere concesso l'uso di speciali apparecchi per la triturazione o macinazione delle materie prime, a condizione però che gli apparecchi adottati non si prestino in qualsiasi modo ad alcuna operazione successiva di fabbricazione.

Questa condizione si accerta dall'Ufficio tecnico, al quale è riservata la facoltà di revocare la concessione in qualunque momento lo creda opportuno, nell'interesse della Finanza.

Sulle eventuali opposizioni del fabbricante decide inappellabilmente il Ministero delle finanze (Direzione generale delle Gabelle).

Gli apparecchi per la triturazione o macinazione delle materie prime, non possono tenersi in azione che in determinati periodi di congrua durata, da stabilirsi dall'Ufficio tecnico; a meno che il fabbricante non si obblighi ad attivarli solamente nel corso delle lavorazioni tassate.

In ogni caso però devono rimanere inoperosi durante la notte e per il tempo stesso in cui sono vietate le operazioni di fabbricazione; cioè dal tramonto al sorgere del sole.

Art. 65.

Le condizioni di lavoro delle fabbriche menzionate all'articolo precedente sono dall'Ufficio tecnico riscontrate mediante l'applicazione, ai motori od agli apparecchi di produzione, di contatori dei giri, indicatori di velocità, bocche modulate, indicatori di pressione, dinamometri ed altri adatti strumenti o congegni.

Il fabbricante non ha diritto a compenso o risarcimento di sorta per il danno che gli fosse derivato dall'impedimento o dalla sospensione del lavoro durante le operazioni di adattamento dei motori o degli apparecchi di produzione, per renderli atti a ricevere gli strumenti suddetti.

Art. 66.

Avvenendo guasti agli strumenti o congegni per il riscontro delle condizioni di lavoro o ai sigilli, alle laminette od ai bolli coi quali sono assicurati, il fabbricante è tenuto a farne immediata denunzia all'Ufficio tecnico od all'agente delegato alla vigilanza, i quali, constatata l'esclusione del dolo, provvedono tosto alle necessarie sostituzioni o riparazioni.

La denunzia dev'essere scritta in doppio originale e può essere inviata all'Ufficio tecnico o all'agente suddetto, anche per posta, a mezzo di plego raccomandato senza busta. Uno degli originali, munito della conferma di ricevimento, viene restituito al fabbricante.

Si procederà allo stesso modo per la denuncia dei guasti e delle alterazioni ai suggelli, contrassegni, bolli applicati o impressi dagli agenti della finanza in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, tanto nei polverifici, quanto nelle fabbriche di altri prodotti esplodenti.

Art. 67.

Di ogni rimozione ed applicazione di sigilli, bolli, laminette, contrassegni e di strumenti o congegni, devo farsi risultare in apposito processo verbale a matrice e doppio originale, da firmarsi dal delegato della finanza e dal fabbricante o suo rappresentante.

Uno degli originali del verbale dev'essere consegnato al fabbricante, l'altro spedito all'Ufficio tecnico.

Art. 68.

Le denunzie per occasionale e forzata sospensione di lavoro nei polverifici tassati secondo la produttività giornaliera, devono essere in doppio esemplare e contenere le seguenti indicazioni:

1° il casato e il nome del fabbricante;

2° il comune e il villaggio o la frazione in cui la fabbrica è situata;

3° La specie e il numero d'identificazione di ciascun apparecchio divenuto inattivo.

4° Il caso di forza maggiore che ha cagionato la sospensione del lavoro.

Le denunzie devono di regola presentarsi all'Ufficio tecnico o all'agente delegato alla vigilanza. Quando però il polverificio sia molto distante dal capoluogo di provincia o dalla sede del detto agente, potranno essere presentate al più vicino Comando della Guardia di Finanza, od anche ai Comandi dei RR. Carabinieri o delle Guardie di pubblica sicurezza designati dall'Ufficio tecnico di accordo colle autorità competenti.

L'Ufficio o il funzionario cui è presentata la denunzia ne vidima entrambi gli esemplari e ne restituisce uno al fabbricante in segno di ricevimento.

Gli agenti delegati alla constatazione del fatto che ha dato luogo alla sospensione del lavoro, accertata la forza maggiore, sigillano gli apparecchi divenuti inattivi, compilandone processo verbale colla procedura dell'articolo precedente.

Qualora la denunziata sospensione di lavoro non sia dovuta a forza maggiore, gli agenti si astengono dal suggellare gli apparecchi e dichiarano il fabbricante in contravvenzione per la infedele denunzia. In questo caso, le indennità ad essi spettanti per l'accesso all'opificio, devono essere pagate dal fabbricante.

Quando si tratti di esplosione che abbia resi inservibili i motori o gli apparecchi, gli agenti devono sigillare gli apparecchi che fossero rimasti intatti, e raccogliere le prove del tempo preciso in cui avvenne l'infortunio.

Art. 69.

I fabbricanti hanno l'obbligo di impedire, in modo assoluto, durante la notte e nei periodi di interruzione del lavoro, ogni movimento, anche casuale, degli apparecchi di produzione.

A tal fine devono disgiungere gli organi di trasmissione della forza motrice agli apparecchi di produzione e chiudere a chiave i locali che li contengono.

Art. 70.

Nelle fabbriche soggette all'accertamento diretto, gli agenti addetti al servizio di vigilanza devono chiudere a chiave, ogni sera, e riaprire al mattino, tutti i locali o casotti nei quali si compiono le lavorazioni.

Se per provata necessità di fabbricazione dovesse rimanere fuori dei detti locali, durante la notte, qualche partita di prodotto, se ne dovrà accertare, mediante processo verbale, il peso e la qualità, tanto al momento della sospensione quanto a quello della ripresa del lavoro.

Art. 71.

Nessuna operazione di preparazione dei prodotti può compiersi fuori delle fabbriche o del loro recinto, eccetto quella di essiccamento delle polveri piriche o dei prodotti pirotecnici, per la quale è però necessario un permesso speciale, in iscritto, dell'Ufficio tecnico.

Il permesso deve contenere la indicazione precisa del luogo in cui può compiersi l'operazione di essiccamento.

Art. 72.

L'uso di polveri piriche granite nelle fabbriche di fuochi artificiali, è consentito alle condizioni seguenti:

a) che le polveri vengano introdotte in fabbrica in quantità superiore a 5 chilogrammi per volta, accompagnate dalla licenza di trasporto, e non ne siano più estratte;

b) che ne sia giustificato l'impiego esclusivo nella preparazione dei fuochi artificiali e sia scritta, di volta in volta, a tergo della licenza per il trasporto, la quantità adoperata;

c) che siano adoperate nello stato preciso in cui sono entrate in fabbrica.

CAPITOLO IX.

Liquidazione della tassa.

Art. 73.

La liquidazione della tassa, per i polverifici che lavorano secondo la produttività giornaliera, si fa in base alle tasse giornaliere notificate dall'Amministrazione o a quelle peritali divenute definitive, ed in base alle dichiarazioni di lavoro, tenuto conto delle modificazioni che vi fossero state arrecate giusta l'articolo 68.

Le tasse giornaliere, le dichiarazioni di lavoro e i risultati delle liquidazioni mensili, si inscrivono dall'Ufficio tecnico su apposito registro.

Art. 74.

Per le fabbriche soggette all'accertamento diretto del prodotto, la tassa si liquida sulle risultanze dei processi verbali di accertamento di cui agli articoli 48 e 50.

Anche per queste fabbriche è tenuto un registro sul quale si riportano gli elementi e i risultati delle liquidazioni mensili.

Art. 75.

I canoni semestrali per le fabbriche di prodotti pirotecnici, sono tenuti in evidenza sopra uno speciale registro, nel quale si indicano le rispettive loro decorrenze, nonchè l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata bimestrale.

Le rate di tassa per le fabbriche suddette scadono, agli effetti speciali del pagamento, il 25 del mese che precede il bimestre al quale si riferiscono.

Art. 76.

I conguagli di tassa dipendenti dai giudizi peritali si effettuano nella prima liquidazione posteriore al giorno in cui le tasse giornaliere o i canoni semestrali siansi resi definitivi. Se la somma da abbuonarsi al fabbricante è superiore alla prima rata di tassa la eccedenza viene compensata nelle successive liquidazioni.

Il fabbricante ha però facoltà di richiedere che il rimborso della somma dovutagli sia fatto mediante mandato speciale.

Art. 77.

Gli errori materiali di liquidazione si correggono mediante conguaglio nelle liquidazioni successive alla loro constatazione.

Quando l'errore è a danno del fabbricante, può chiedere che il rimborso sia effettuato con mandato speciale.

CAPITOLO X.

Riscossione della tassa.

Art. 78.

Per la riscossione della tassa liquidata a carico dei fabbricanti che hanno prestato la cauzione e che eseguiscono i pagamenti presso l'esattore, l'Ufficio tecnico compila in doppio originale, per ciascuna esattoria, tre distinti elenchi delle rate di tassa dovute:

a) dai polveristi che pagano la tassa secondo la produttività giornaliera;

b) dai fabbricanti che pagagano la tassa in ragione del prodotto accertato direttamente;

c) dai pirotecnici che pagano la tasse in base al canone semestrale.

Gli elenchi delle somme liquidate a carico dei polveristi e dei fabbricanti, di cui alle lettere *a* e *b*, sono dall'Ufficio tecnico rimessi all'Intendenza di finanza l'8 e il 23 di ciascun mese, per le rate scadenti rispettivamente il giorno 15 e l'ultimo giorno del mese stesso; quelli delle somme dovute dai pirotecnici, di cui alla lettera *c*, il 15 di ciascun mese entro il quale debbano essere riscosse rate bimestrali.

Ogni serie di elenchi dev'essere accompagnata da un riepilogo, in quattro esemplari, delle somme che ciascun esattore deve versare alle prefisse scadenze.

L'Intendenza, appena ricevuti gli elenchi ed i riepiloghi, restituisce all'ufficio tecnico un esemplare di questi ultimi, munito di attestazione di ricevuta.

Art. 79.

L'Intendenza di finanza fa consegnare, per mezzo di un suo delegato, al ricevitore provinciale, gli elenchi in doppio originale corredati dei rispettati riepiloghi in triplo esemplare, nei giorni seguenti:

a) il 10 e il 25 d'ogni mese, se gli elenchi riguardano la tassa dovuta dai fabbricanti che pagano secondo la produttività giornaliera o in ragione del prodotto accertato direttamente;

b) il 17 del mese nel quale deve avvenire la riscossione, se gli elenchi riguardano la tassa dovuta dai pirotecnici che pagano in base al canone semestrale.

Il ricevitore provinciale deve restituire immediatamente al delegato suddetto uno degli originali di ciascun elenco e due degli esemplari dei riepiloghi, muniti della sua firma per ricevuta e far pervenire a ciascun esattore gli elenchi delle somme da riscuotere, entro cinque giorni da quello in cui li ha ricevuti. L'esattore gliene deve accusare ricevuta entro 24 ore.

L'Intendenza spedisce al Ministero delle finanze, entro 24 ore, in unico esemplare, i riepiloghi firmati dal ricevitore. Il Ministero li rimette alla Corte dei conti.

Art. 80.

L'esattore, entro i tre giorni successivi alla scadenza delle rate, giusta le indicazioni degli elenchi, fa intimare dal suo messo a ciascun debitore l'invito a pagare la somma dovuta.

Art. 81.

La riscossione delle somme inscritte negli elenchi si fa dall'esattore colle norme, coi mezzi e coi diritti stabiliti dalle leggi del 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), e del 2 aprile 1882, n. 674 (serie 3ª).

Art. 82.

L'intendente di finanza ha facoltà di sospendere l'esercizio dell'opificio, quando il fabbricante rimanga in arretrato nel pagamento della tassa dovuta; e questa facoltà la esercita nei casi e nei modi indicati negli articoli seguenti, senza pregiudizio dei privilegi accordati dalla legge per la esazione delle rate scadute e non pagate.

Art. 83.

Trascorsi cinque giorni dalla intimazione dell'invito al pagamento, l'esattore deve diffidare il fabbricante ed il proprietario dell'opificio che, qualora entro altri tre giorni la tassa dovuta dal fabbricante non sia pagata, o sia pagata solamente in parte, sarà provocata la sospensione dell'esercizio dell'opificio.

Il diffidamento è intimato dal messo dell'esattore alle persone del fabbricante e del proprietario. Quando l'atto non si possa intimare alle loro persone, il messo si reca all'opificio od al domicilio o alla residenza del fabbricante ed al domicilio od alla residenza del proprietario per eseguire l'intimazione ed ivi lasciare l'atto del diffidamento.

L'atto viene consegnato a qualche persona di loro famiglia o addetta al loro servizio, la quale apporrà la sua firma, in segno di ricevuta, sull'elenco presentato dal messo.

Se nessuna delle persone suindicate può sottoscrivere, o se quelle che possono si rifiutano, basterà la firma del messo e di un testimonio, e se questo non si trova, basterà che una tale circostanza sia accennata nella intimazione dell'atto di diffidamento ed accertata mediante la firma del messo. In quest'ultimo caso l'atto di diffidamento dovrà anche essere affisso alla porta della casa comunale e l'affissione sarà certificata dal segretario comunale.

Qualora il proprietario non abbia nè domicilio, nè residenza, nè dimora nel distretto dell'esattoria, nè vi sia sul luogo un suo rappresentante conosciuto, l'atto di diffidamento sarà consegnato al sindaco ed affisso in conformità del disposto dal capoverso precedente.

Art. 84.

Scorsi i tre giorni, di cui nell'articolo precedente, senza che la tassa sia stata pagata per intiero, l'esattore fa istanza, entro 24 ore, all'Intendente di finanza affinchè ordini la sospensione dell'esercizio dell'opificio.

L'ordine di sospensione è dall'intendente fatto intimare al fabbricante e al proprietario dell'opificio a mezzo dell'agente delegato alla vigilanza, nel termine di due giorni, con la stessa procedura di notificazione stabilita nell'articolo 26, a meno che nel frattempo venga saldato il debito.

Di tale ordine l'intendente trasmette, entro 24 ore, copia all'Ufficio tecnico e all'esattore.

Una copia dell'ordine è, a cura dell'agente delegato, affissa alla porta dell'opificio.

L'agente stesso applica contemporaneamente i sigilli agli apparecchi di produzione e ritira la licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio tecnico.

Art. 85.

Se il fabbricante, o chi per esso, rifiuta di consegnare la licenza, l'Ufficio tecnico ne dichiara cessata l'efficacia, mediante diffida notificata al fabbricante. In tal caso questi, dopo cessata la sospensione, non può riprendere l'esercizio dell'opificio se non ottenendo una nuova licenza.

Art. 86.

L'opificio sospeso dall'esercizio non può riattivarsi da chicchessia se non dopo che siano state soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) che sia stato pagato l'intero debito del fabbricante, o, se trattasi di una fabbrica di prodotti pirotecnici, che sia stata prestata una nuova cauzione;

b) che l'intendente di finanza abbia emesso l'ordine di revoca della sospensione;

c) che sia stata restituita al fabbricante la licenza, ovvero ne sia stata rilasciata una nuova a lui o ad altro fabbricante;

d) che i sigilli siano stati rimossi.

Art. 87.

L'ordine di revoca della sospensione è emesso dall'intendente dietro presentazione della quietanza di pagamento rilasciata dall'esattore, o, quando si tratti di una fabbrica di fuochi artificiali, dietro prova della prestata nuova cauzione.

Del decreto di revoca l'Intendenza rilascia una copia autentica al fabbricante e al proprietario dell'opificio, e ne trasmette, entro 24 ore, copia all'Ufficio tecnico e all'esattore. L'Ufficio tecnico, dopo di aver restituita al fabbricante la licenza o di averne rilasciata una nuova, ordina all'agente delegato alla vigilanza, di rimuovere subito i sigilli.

Art. 88.

Entro 20 giorni da quello della ricevuta degli elenchi, prescritta dall'articolo 78, l'esattore deve versare al ricevitore provinciale l'ammontare delle somme indicate negli elenchi stessi. In caso di ritardo è assoggettato alla multa stabilita dall'articolo 81 della legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2ª).

Entro 30 giorni da che gli fu rimesso il riepilogo, il ricevitore deve versare nella Tesoreria l'ammontare delle somme in esso notate, seguendo le norme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Qualora non faccia i versamenti nei termini stabiliti, l'Intendente lo invita subito a versare nella Tesoreria, entro otto giorni, le multe nelle quali è incorso: e procede, ove occorra, alla esecuzione contro di lui, secondo la suddetta legge del 20 aprile 1871.

Art. 89.

Si rimborsano all'esattore, come quote inesigibili, quelle sole per le quali egli provi di avere provocato dall'intendente di finanza l'ordine di sospensione dall'esercizio, nel giorno fissato dall'articolo 84, di avere iniziato il procedimento di esecuzione mobiliare entro otto giorni dal termine utile per il pagamento della tassa, di cui all'articolo 83, e di aver compiuto infruttuosamente tutti gli atti coattivi contro il fabbricante nel termine fissato dalla legge.

Non è ammesso il rimborso di quote e non riscosse a causa di insolvenza di fideiussori accettati dall'esattore.

La domanda per il rimborso di quote inesigibili non è più ammessa quando sia presentata dopo quattro mesi dalla scadenza del termine per l'ultimazione degli atti coattivi.

Art. 90.

L'aggio agli esattori ed al ricevitore è pagato entro 30 giorni dalla presentazione, alla Intendenza di finanza, della relativa domanda corredata dalle quietanze o da un elenco descrittivo dei versamenti sui quali è dovuto.

L'Intendenza, accertata la concordanza delle quietanze colle indicazioni dell'elenco, e segnato su ciascuna di esse la data e l'oggetto della presentazione, le restituisce. Stende quindi sull'elenco la liquidazione dell'aggio e provvede al relativo pagamento, ai termini del regolamento di contabilità generale.

Art. 91.

L'esattore che sia in debito verso il ricevitore, od il ricevitore che lo sia verso il tesoro dello Stato, anche per penalità, non possono ottenere il pagamento dell'aggio finchè non abbiano giustificato il saldo del debito.

Quando l'esattore od il ricevitore siano, per qualunque titolo, in debito verso lo Stato, si estingue l'aggio loro dovuto mediante buono o mandato commutabile in quietanza di tesoreria a sconto od a saldo del debito.

Art. 92.

Agli effetti degli articoli 16 e 78 della legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2ª), la tassa sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti, esclusi i fuochi artificiali, si considera come dovuta dai fabbricanti a rate mensili. La cauzione dell'esattore e quella del ricevitore devono quindi ragguagliarsi alla dodicesima parte del prodotto annuo presunto della tassa sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti esclusi i fuochi artificiali, aumentata della sesta parte del prodotto annuo presunto della tassa sui fuochi artificiali.

Art. 93.

La fidejussione prestata in luogo della cauzione ha per effetto di obligare i fideiussori verso l'esattore, e l'esattore verso la Finanza, pel pagamento di tutte le quote di tassa relative all'esercizio pel quale la fideiussione fu prestata, non esclusi i supplementi e i compensi di tassa liquidati dopo la scadenza dell'esercizio medesimo, purchè non eccedano l'ammontare della cauzione stabilito a termini dell'articolo 17 della legge.

Oltre il diritto di richiedere un nuovo fideiussore giusta l'articolo 1906 del Codice civile, in caso di sopravvenuta insolvibilità del fideiussore accettato, l'esattore può, nell'atto di fideiussione, riserbarsi la facoltà di esigere, alla scadenza di un periodo determinato, una nuova fideiussione a garanzia dell'esercizio successivo dell'opificio. Quando siasi riservata tale facoltà e intenda valersene, deve diffidarne il fabbricante per atto d'usciere, almeno un mese prima della scadenza del detto periodo, trasmettendo contemporaneamente all'Ufficio tecnico, che gliene accusa ricevuta, la copia autentica e legale dell'atto di diffidamento e dell'atto di fideiussione.

Se il fabbricante, fino a dieci giorni prima della scadenza del periodo, non prova di aver prestata la nuova fideiussone od altra cauzione, l'Ufficio tecnico ritira la licenza d'esercizio, o, quando occorra, ne dichiara cessata l'efficacia colla procedura dell'articolo 85.

Art. 94.

Le rate di tassa dovute dai fabbricanti che sono tenuti od autorizzati a versare la tassa direttamente in Tesoreria, vengono comprese in un elenco speciale che l'Ufficio tecnico trasmette, in tre copie, all'Intendenza di finanza, e fa notificare, in estratto, a ciascun fabbricante.

La notificazione deve aver luogo nei giorni seguenti:

a) dal 16 al 18 d'ogni mese e dall'1 al 3 del mese successivo, rispettivamente, per la prima e la seconda rata delle tasse che si liquidano a periodi mensili;

b) dal 22 al 25 d'ogni mese, che precede il bimestre, per le tasse che si pagano a rate bimestrali anticipate.

L'Intendenza di finanza consegna subito le tre copie dell'elenco alla Tesoreria provinciale, la quale gliene restituisce due, entro 24 ore, firmate dal tesoriere e vidimate dal controllore. Una di queste due copie è dall'Intendenza spedita al Ministero, entro 24 ore; il Ministero la rimette alla Corte dei conti.

Art. 95.

Qualora i fabbricanti tenuti od autorizzati a versare la tassa direttamente in Tesoreria non paghino entro cinque giorni dalla notificazione dell'elenco o paghino solamente in parte la tassa dovuta, l'Intendenza, accertato il ritardo col riscontro delle note descrittive dei versamenti di cui all'articolo 626 del regolamento di contabilità generale, fa diffidare, a mezzo di un delegato dell'Ufficio tecnico, il fabbricante e il proprietario dell'opificio che, se entro altri tre giorni la tassa non sia pagata o venga pagata solamente in parte, sarà ordinata la sospensione dell'esercizio dell'opificio.

Scorsi infruttuosamente i tre giorni, l'Intendenza passa senz'altro in riscossione tutta la tassa corrispondente alle lavorazioni fino allora eseguite, che s'intenderà venuta a scadenza per il pagamento; promuove gli atti esecutivi colle norme e coi mezzi stabiliti dalla legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2ª), per la riscossione dell'intero debito di tassa, comprese le multe del 4 per cento, ad ordina la sospensione dell'esercizione della fabbrica nei modi e termini stabiliti agli articoli 841 e seguenti.

Art. 96.

L'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza è personalmente responsabile verso lo Stato delle quote di tassa riconosciute inesigibili, qualora egli rilasci la licenza di esercizio, senza che il fabbricante abbia prestata la cauzione nella somma stabilita, o, nel caso di fideiussione, senza che questa sia stata accettata dall'esattore.

La stessa responsabilità gli incombe quando ometta di ritirare la

tempo debito la licenza di esercizio o di dichiararne cessata l'efficacia, nei casi previsti dagli articoli 57 e 93.

Art. 97.

Tutti i fabbricanti di prodotti esplodenti per mine, diversi dalla polvere pirica, devono, quand'anche attendessero alla fabbricazione di altri esplodenti, versare la tassa direttamente nella Tesoreria provinciale. L'intendente di finanza potrà però delegare, per ragioni di distanza, o per altro motivo, un ufficio contabile a ricevere in deposito la tassa, con l'obbligo di versarla nella Tesoreria a nome e per conto del fabbricante.

Devono pure versare la tassa in Tesoreria, o presso un ufficio contabile delegato come sopra, gli altri fabbricanti ai quali ne sia fatto obbligo dall'intendente di finanza. I pagamenti presso l'Esattoria delle imposte sono ammessi soltanto per le fabbriche situate in locale notevolmente distanti dal capoluogo di provincia o da un ufficio contabile, o per quelle mancanti di facili mezzi di comunicazione e per le quali il versamento induca una spesa ragguardevole.

Sulle rate di tassa versate direttamente in Tesoreria o depositate presso gli uffici contabili non è dovuto aggio di sorta, nè all'esattore, nè al ricevitore provinciale, o al tesoriere o al contabile.

Art. 98.

I fabbricanti che hanno prestato la cauzione o la fideiussione possono, anche nel corso dell'esercizio, chiedere all'Intendenza di finanza di essere autorizzati a versare la tassa anticipatamente in Tesoreria, ai termini dell'articolo 56.

In questo caso si fa luogo allo svincolo della cauzione, purchè siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 58.

TITOLO III.

Depositi, trasporti e vendita.

Capitolo I.

Depositi.

Art. 99.

Vi ha deposito, nel senso della legge; per gli esplodenti a base di nitroglicerina, qualunque sia la loro quantità; per le polveri piriche e gli altri esplodenti, quando la quantità di essi superi in complesso i cinque chilogrammi, a peso netto.

Art. 100.

I fabbricanti che vogliano, o debbano per prescrizione dell'Autorità di pubblica sicurezza, depositare una parte dei loro prodotti in locali situati fuori della fabbrica, e tutti coloro che intendano di istituire un deposito per lo smercio di polveri piriche o altri esplodenti, sono tenuti a farne dichiarazione al sindaco del Comune.

La dichiarazione dev'essere scritta in doppio esemplare, portare a corredo una marca da bollo da lire 1 per la licenza, e contenere le indicazioni seguenti:

1° Il casato e nome del fabbricante o di colui che intende istituire il deposito, nonchè il casato e nome di chi lo rappresenti in caso di assenza;

2° L'ubicazione precisa del deposito e la sua distanza, in linea retta, dall'abitato e dalle strade pubbliche;

3° La qualità e la quantità massima dei prodotti che vi saranno depositati;

4° L'iscrizione, od insegna, posta al deposito per indicarne l'esistenza. Questa iscrizione dev'essere dipinta a grandi caratteri sul muro fronteggiante la strada d'accesso al deposito.

Art. 101.

Il sindaco vidima entrambi gli esemplari della dichiarazione, indicando il giorno nel quale gli è stata presentata, e ne restituisce subito un esemplare all'interessato.

Entro 10 giorni trasmette l'altro esemplare al prefetto della provincia con rapporto motivato e con l'avviso della Giunta municipale sulla opportunità di accordare o negare l'istituzione del deposito, tenuto conto delle condizioni di sicurezza che esso presenta, nonchè del grado di idoneità e prudenza del richiedente.

Se il prefetto permette l'istituzione del deposito, ne informa l'Ufficio tecnico di finanza e rilascia la licenza, prescrivendo in essa, a seconda delle circostanze, le cautele e condizioni da osservarsi per la pubblica incolumità. Se crede invece di doverla negare, ne informa il richiedente col mezzo del sindaco.

Nella licenza verrà indicata la quantità massima di prodotti che si potranno custodire nel deposito.

Art. 102.

Agli effetti finanziari della legge, i depositi di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) Tutte le finestre devono essere munite di inferiate e grate a piccole maglie;

b) La porta o le porte d'accesso devono essere provvedute di serratura di sicurezza;

c) Nessuna comunicazione interna può esistere fra i locali del deposito e qualunque altro locale attiguo;

d) Deve trovarsi nel deposito una stadera o bilancia per i riscontri della Finanza.

Art. 103.

L'Ufficio tecnico, avuta partecipazione del rilascio della licenza del prefetto, fa procedere da un suo delegato, entro 10 giorni, alla verificazione del deposito.

La verificazione ha per iscopo:

a) Di accertare se siansi adempiute le prescrizioni che il prefetto avesse imposte in ordine allo stato di sicurezza del deposito;

b) Di esaminare se il locale od i locali costituenti il deposito siano nelle condizioni volute dall'articolo precedente e si prestino a contenere in buon ordine la quantità massima di prodotti dichiarata, in guisa che i riscontri riescano facili e spediti.

Della eseguita verificazione il delegato compila processo verbale, in doppio esemplare, nel quale può anche prescrivere le opere ed i mezzi complementari che reputasse necessari per i riscontri e la vigilanza.

Il processo verbale è firmato dal delegato dell'Ufficio tecnico e dall'interessato o dal suo rappresentante cui ne viene rimesso un esemplare da custodirsi nel luogo del deposito, per essere esibito agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Sono applicabili ai depositi le disposizioni del penultimo comma dell'art. 10.

Art. 104.

Tostochè siasi adempiuto a quanto è sopra stabilito, l'Ufficio tecnico rilascierà la licenza d'esercizio di che all'articolo 19 della legge applicandovi una marca da bollo da una lira, da provvedersi dall'interessato.

Tanto la licenza rilasciata dal prefetto, quanto quella rilasciata dall'Ufficio tecnico, devono essere custodite nel deposito e presentate agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Art. 105.

Le licenze di cui agli articoli 101 e 104 sono revocabili per decreto del prefetto.

Si farà luogo alla revoca quando sopravvengano mutazioni o circostanze che infirmino le condizioni di sicurezza del deposito, e nei casi in cui il titolare delle licenze non osservi le cautele e condizioni impostegli dal prefetto, o alteri, senza averne ottenuto il permesso dall'autorità competente, lo stato di cose risultante dal processo verbale di verificazione.

Il titolare delle licenze è responsabile di qualsiasi infrazione alla legge ed al presente regolamento, che abbia attinenza diretta od indiretta coi prodotti esistenti nel deposito, anche quando non ne sia il proprietario.

Art. 106.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili anche al deposito di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti adoperati come materia prima nelle industrie della fabbricazione delle miccie, degli inneschi, delle capsule e dei prodotti affini, come pure al deposito di polveri od altri esplodenti per le industrie minerarie, per i lavori stradali, portuali e simili, o per qualsiasi altro uso.

Art. 107.

Fatta eccezione per gli esplodenti a base di nitroglicerina, le estrazioni di prodotti dai depositi delle fabbriche non possono farsi che a partite superiori a cinque chilogrammi per volta, accompagnate dalla licenza di trasporto.

Le introduzioni negli altri depositi, per i prodotti che non siano a base di nitroglicerina, devono farsi a partite superiori a cinque chilogrammi per volta, accompagnate dalla licenza suddetta.

Art. 108.

Sul registro prescritto dall'articolo 19 della legge, per tenere in evidenza il movimento giornaliero di entrata e uscita dei prodotti, devono inscriversi: le partite immesse nel deposito, la data dell'introduzione, il numero e la data della licenza di trasporto, nonchè la provenienza, qualità e quantità dei prodotti; per quelle che ne vengono estratte, la data dell'estrazione, il numero e la data della licenza di trasporto (ove ne sia il caso), la qualità e quantità dei prodotti, nonchè il casato, il nome e la residenza dell'acquirente o destinatario.

Alle stesse norme è soggetta la tenuta dei registri per i prodotti esistenti entro le fabbriche. L'inscrizione dei prodotti sui registri dev'essere immediata, e si fa citando, in luogo del numero e della data della suddetta licenza, il numero e la data della dichiarazione di lavoro cui i prodotti si riferiscono.

I registri per i depositi sono provveduti dall'Amministrazione, a mezzo dell'Ufficio tecnico di Finanza, che li vidima prima di farne la consegna agli interessati.

A corredo dei registri devono sempre trovarsi le licenze per i trasporti, rispetto alle partite di prodotti che costituiscono il carico.

Art. 109.

Tutte le volte che l'Ufficio tecnico lo creda opportuno, sarà proceduto, in concorso del fabbricante o di chi tenga deposito di polveri piriche o di altri esplodenti, all'inventario reale dei prodotti, redigendone processo verbale.

Nelle fabbriche soggette all'accertamento diretto del prodotto, l'inventario dovrà farsi alla fine di ciascun mese, e in tale occasione verranno chiusi i registri di deposito e quello per i riscontri, riportando le rimanenze a conto nuovo.

Art. 110.

Quando l'esercente di un deposito intenda procedere alla distruzione di prodotti, deve richiedere l'intervento dell'agente delegato alla vigilanza, affinchè accerti la qualità e quantità dei prodotti da distruggere, e attesti sul registro di deposito la regolarità dello scarico, dopo d'aver assistito alla distruzione.

Le stesse prescrizioni devono osservarsi quando vogliansi dai fabbricanti distruggere, oppure rilavorare, perfezionare o trasformare prodotti già inscritti nel registro di deposito.

Capitolo II.

Trasporti.

Art. 111.

I trasporti, in qualsiasi quantità, di esplodenti a base di nitroglicerina e i trasporti di polveri piriche o di altri esplodenti in quantità superiore a cinque chilogrammi, in complesso, devono essere preventivamente notificati all'Autorità di pubblica sicurezza del circondario.

La giustificazione della provenienza legittima dei prodotti, voluta dall'articolo 19 della legge, si dà:

a) dal fabbricante che paghi la tassa secondo il prodotto accertato direttamente, mediante certificato rilasciatogli dagli agenti di vigilanza che prestano servizio nell'opificio;

b) dagli altri fabbricanti e da chi eserciti un deposito, mediante certificato dell'Ufficio tecnico o dell'agente delegato alla vigilanza;

c) dall'importatore di prodotti forestieri, mediante la bolletta doganale a lui intestata e di data non anteriore a tre mesi. La bolletta deve indicare, oltre a quanto è prescritto dalla legge doganale, anche il luogo ove trovasi il deposito cui gli esplodenti sono diretti, nonchè il nome e cognome del titolare del deposito.

Per i prodotti nazionali, l'ammontare delle quantità per le quali si rilascia il certificato di legittima provenienza, non può mai eccedere quello corrispondente al carico del registro di deposito, diminuito delle quantità di prodotti estratti per essere trasformati, perfezionati, rilavorati o distrutti.

Art. 112.

La licenza per il trasporto viene dall'Autorità di pubblica sicurezza rilasciata mediante dichiarazione stesa sullo stesso foglio, che contiene il certificato di legittima provenienza dei prodotti: e, nel caso di prodotti importati dall'estero, mediante dichiarazione scritta sulla bolletta doganale.

La licenza indicherà, oltre le condizioni alle quali fosse stato vincolato il trasporto nei riguardi della pubblica incolumità, anche il nome e cognome del trasportatore e del destinatario, il tempo entro il quale il trasporto dovrà compiersi, il mezzo con cui viene eseguito e la via che sarà percorsa.

Il trasportatore ha l'obbligo di mostrare, durante il viaggio, la licenza di trasporto agli agenti governativi che ne facciano richiesta, e, all'arrivo a destinazione, deve presentarla immediatamente, per la vidimazione, all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo, o, in mancanza del detto ufficio, al sindaco del Comune.

Ove accada al trasportatore delle polveri o dei prodotti esplodenti di dovere, per circostanze imprevedute, ricondurli al luogo di partenza, basterà che presenti subito all'Autorità di pubblica sicurezza del circondario, la licenza della quale trovasi in possesso, richiedendone altra per il trasporto di ritorno.

Anche questa licenza verrà rilasciata con dichiarazione stesa sul documento che giustifica la provenienza legittima dei prodotti.

Capitolo III.

Vendita.

Art. 113.

La vendita degli esplodenti a base di nitroglicerina, qualunque ne sia la quantità, e quella di polveri piriche o di altri esplodenti in quantità superiore a 5 chilogrammi, non può esercitarsi che nelle fabbriche o nei depositi contemplati nel capitolo precedente.

Le polveri piriche, le polveri a base di nitro-cellulosio e gli altri esplodenti che non siano a base di nitroglicerina, possono vendersi in quantità uguale od inferiore a 5 chilogrammi anche nelle botteghe o negli esercizi provveduti di speciale licenza per la vendita al minuto, rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Negli esercizi di vendita al minuto non possono però tenersi polveri ed altri esplodenti in quantità complessiva superiore a 5 chilogrammi, a peso netto.

I fuochi artificiali contenenti clorato di potassa, vi devono essere custoditi in locali separati da quelli in cui si trovano le polveri e gli altri esplodenti.

Art. 114.

Per ottenere il rilascio o la rinnovazione della licenza di vendita, tanto i fabbricanti quanto gli esercenti deposito od i venditori al minuto, devono farne domanda tre mesi prima all'Autorità di pubblica sicurezza del circondario.

La domanda deve indicare: il cognome, nome e la paternità della persona a favore della quale la licenza dev'essere rilasciata, il Comune, la frazione o villaggio e la via in cui è situato l'opificio, o il deposito, o l'esercizio di vendita al minuto, nonchè il numero di anagrafe.

Quando la licenza di vendita è domandata da un fabbricante o dall'esercente di un deposito, l'Autorità di pubblica sicurezza, prima di rilasciarla, si assicura che il prefetto abbia permesso l'impianto della fabbrica o la istituzione del deposito. Quando invece è domandata da un venditore al minuto, esamina se possa concedersi nei riguardi della pubblica incolumità, e prescrive, qualora lo creda necessario, le norme e cautele per la custodia dei prodotti, per il tempo della vendita o per altre occorrenze.

Nell'un caso e nell'altro l'Autorità di pubblica sicurezza rende avvertito l'interessato, col mezzo del sindaco, dell'esito della sua domanda; e se la licenza può essere rilasciata, lo fa anche invitare ad eseguire il pagamento della tassa di lire 10 stabilita dall'articolo 18

della legge, e e spedirle la relativa bolletta insieme con una marca da bollo da una lira da applicarsi sulla licenza.

Il pagamento della tassa dovrà eseguirsi, o direttamente o per mezzo di vaglia postale, nell'ufficio finanziario che verrà designato dall'intendente di finanza per ciascun circondario della provincia e che l'Autorità predetta farà conoscere all'interessato in occasione dell'invito di cui sopra.

Art. 115.

Contro il rifiuto dell'Autorità di pubblica sicurezza di accordare la licenza, l'interessato può ricorrere al prefetto.

Art. 116.

La licenza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il casato, il nome e la paternità della persona a favore della quale è rilasciata;

b) il comune, la frazione o villaggio e la via in cui è situato l'opificio o il deposito o l'esercizio di vendita al minuto, nonchè il numero d'anagrafe;

c) la data e il numero della bolletta di pagamento della tassa di lire 10, nonchè l'indicazione dell'ufficio finanziario dal quale fu emessa;

d) il tempo per il quale essa licenza è valevole.

Saranno inoltre riportate sulla licenza le condizioni che l'Autorità di pubblica sicurezza credesse d'imporre a difesa della pubblica incolumità.

L'Autorità di pubblica sicurezza rilascia la licenza, facendola pervenire all'interessato col mezzo del sindaco, e ne dà contemporaneamente notizia all'Intendenza di finanza, la quale a sua volta ne informa l'Ufficio tecnico e l'Ispezione della guardia di finanza.

La bolletta di pagamento della tassa di cui alla lettera *c* deve essere contrapposta alla matrice della licenza.

Art. 117.

La licenza dev'essere custodita nel luogo della vendita e presentata agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Art. 118.

Anche la licenza di vendita è, come quelle di esercizio di un opificio o di un deposito, revocabile per decreto del prefetto. Si fa luogo alla revoca quando non siano osservate le condizioni imposte dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso di revoca della licenza sarà restituita, a domanda dell'interessato, la tassa di vendita, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi pei quali la licenza sarebbe stata ancora valevole.

TITOLO IV.
Esportazione.

Art. 119.

La fabbricazione di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti per l'esportazione è soggetta a tutte le discipline stabilite dalla legge e dal presente regolamento riguardo alla fabbricazione di polveri e prodotti per il consumo interno. Gli opifici nei quali si voglia eseguire devono soddisfare, oltre alle condizioni prescritte dall'articolo 7, alle seguenti altre:

1° I locali di fabbricazione e i magazzini dei prodotti devono avere i pavimenti in legname, e tutti gli strumenti di chiusura delle porte e finestre in ottone, bronzo, rame o legno;

2° In uno stesso edificio o casotto destinato alla fabbricazione non possono esistere apparecchi di specie diversa, nè possono fabbricarsi contemporaneamente prodotti differenti, o uno stesso prodotto con processi diversi;

3° I motori o gli apparecchi di produzione devono essere muniti di regolatore automatico di velocità;

4° Nelle fabbriche di dinamite la nitroglicerina dev'essere preparata in edificio o casotto prossimo a quello in cui se ne fa l'impasto colle materie inerti, ed essere interamente smaltita entro l'orario giornaliero di lavorazione;

5° Nei polverifici non possono adoperarsi apparecchi nè attrezzi di ferro. È fatta eccezione soltanto per le botti tritatorie, purchè il loro uso non sia promiscuo per il composto di primo binario (nitro e carbone) e quello di secondo binario (zolfo e carbone).

Art. 120.

Le polveri e gli altri esplodenti destinati all'esportazione non possono fabbricarsi durante le lavorazioni tassate, eccetto che la fabbricazione venga circoscritta in locali perfettamente segregati e non aventi comunicazioni interne con quelli destinati alla produzione delle polveri e degli esplodenti pel consumo interno.

Art. 121.

Il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti finanziari, secondo le disposizioni degli articoli 46, 47, 48 e 51.

Ove occorra di distruggere prodotti già immessi nei depositi, dovrà esserne dato preavviso, di cinque giorni almeno, all'Ufficio tecnico di finanza.

Le spese per l'accertamento del prodotto e per la vigilanza devono essere dal fabbricante anticipate nel modo stabilito all'articolo 52.

Art. 122.

La cauzione da prestarsi dal fabbricante, ai sensi dell'articolo 56 della legge doganale, si determina in ragione della quantità massima di prodotto che potrà trovarsi nei depositi.

Questa quantità dev'essere dichiarata dallo stesso fabbricante nella domanda che presenta all'Ufficio tecnico per essere autorizzato a destinare l'opificio o parte di esso a lavorazioni per l'esportazione.

L'Ufficio tecnico deve impedire l'uso degli apparecchi di produzione ogni volta che la detta quantità sia raggiunta.

Art. 123.

Il trasporto dei prodotti, dall'opificio alla dogana di uscita, è vincolato a bolletta di cauzione e a certificato di scarico, osservate le prescrizioni della legge doganale relative al passaggio di merci estere da una dogana all'altra.

TITOLO V.
Contravvenzioni.

Art. 124.

Nei processi verbali per l'accertamento delle contravvenzioni, compilati dagli agenti scopritori a' sensi dell'articolo 33 della legge, si deve indicare:

a) la data; il nome, cognome e la qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono;

b) il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo;

c) la qualità e quantità degli apparecchi, delle materie prime e dei prodotti sequestrati;

d) gli articoli di legge a cui si riferisce la contravvenzione;

e) le dichiarazioni dei contravventori.

I processi verbali, previa lettura, sono sottoscritti dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e dai testimoni, se ve ne sono.

Se vi è chi non sappia sottoscrivere, o se i contravventori od i testimoni si ricusano di sottoscrivere, se ne fa menzione nel verbale.

Quando la contravvenzione sia stata accertata a seguito di perquisizione domiciliare, si unisce al verbale il permesso di procedere alla perquisizione, rilasciato dall'autorità giudiziaria a forma dell'articolo 21 della legge. In questo caso il verbale è firmato anche dall'ufficiale delle guardie di finanza o da quell'altro delegato di polizia giudiziaria che intervenne alla perquisizione.

Il contravventore ha diritto di avere copia del processo verbale.

Art. 125.

Gli apparecchi e le materie prime sequestrati sono lasciati in custodia del contravventore, purchè questi offra gratuitamente un locale ove riporli. In esso locale sono pure depositate le materie in corso di lavorazione, le polveri piriche o gli altri prodotti esplodenti sequestrati, se non superano in complesso i 5 chilogrammi, a peso netto.

Se il contravventore è un fabbricante provvisto della licenza del prefetto ed offre gratuitamente un locale nella fabbrica, sono lasciati in custodia di lui le materie in corso di lavorazione, le polveri piri-

che e gli altri prodotti esplodenti sequestrati, ancorchè siano in quantità maggiore di 5 chilogrammi.

Similmente sono lasciati in custodia del contravventore le polveri piriche ed i prodotti esplodenti rinvenuti in depositi per i quali non sia stata rilasciata la licenza dell'Ufficio tecnico di finanza, ma sia stata rilasciata quella del prefetto, sempre quando il contravventore accetti che rimangano nel deposito e rinunzi a qualsiasi compenso.

Però la dinamite e gli altri esplodenti a base di nitroglicerina non devono essere affidati in custodia al fabbricante od al titolare del deposito, s'egli non ha la licenza del prefetto per la fabbricazione o per il deposito di tali specie di prodotti.

In ogni caso, il locale deve presentare le necessarie garanzie contro e sottrazioni o manomissioni ed essere chiuso ed assicurato alle finestre ed alle porte di accesso mediante applicazione di sigilli.

Gli apparecchi di grossa mole, che non possano essere facilmente smontati o trasportati, come pure quelli di peso considerevole, sono lasciati in custodia del contravventore, nel locale ove esistono; ma devono essere suggellati, per identificarli ed impedirne l'uso.

Se gli apparecchi sono all'aperto, ossia non sono situati in un locale, possono essere distrutti.

I contravventori che assumono la custodia degli apparecchi, delle materie, delle polveri e dei prodotti sequestrati, si rendono responsabili di qualunque sottrazione od alterazione di detti oggetti; tutti poi rispondono della perfetta conservazione dei sigilli e degli apparecchi suggellati.

Art. 126.

Ove il contravventore non voglia o non possa offrire gratuitamente un locale per depositarvi gli apparecchi, le materie, le polveri e gli altri prodotti di cui al comma 1° del precedente articolo, tali reperti sono dati in consegna all'Ufficio finanziario cui spetta la contabilità della contravvenzione.

Ove non concorrano le condizioni richieste dai comma 2°, 3°, 4° e 5° del precedente articolo, le materie in corso di lavorazione, le polveri piriche e gli altri prodotti esplodenti, esclusi quelli a base di nitroglicerina — se sono in quantità maggiore di 5 chilogrammi — e la dinamite o gli altri esplodenti a base di nitroglicerina — qualunque ne sia la quantità — si consegnano alla Direzione territoriale o al Comando locale di artiglieria, purchè nel comune ove avvenne il sequestro esista uno dei detti uffici e dichiari di assumerne la custodia fino al termine del giudizio.

Art. 127.

Qualora nel comune ove avvenne il sequestro non esista Direzione territoriale o Comando locale di artiglieria, od esistendovi dichiari di non aver modo di provvedere alla suddetta custodia, le materie in corso di lavorazione, come pure la dinamite e gli altri esplodenti a base di nitroglicerina sono distrutti.

Le polveri piriche e gli altri prodotti sono esposti alla vendita possibilmente nel giorno successivo a quello del sequestro, ed al più tardi entro tre giorni.

La vendita deve essere preceduta da avviso scritto a mano, da affiggersi, almeno 12 ore prima, all'albo municipale ed in alcuno dei luoghi più frequentati del Comune suggeriti dal sindaco o da chi per esso.

L'avviso deve contenere l'indicazione della qualità e quantità delle polveri piriche o degli altri prodotti esplodenti posti in vendita, nonchè quella del luogo, del giorno e dell'ora in cui la vendita sarà effettuata. Deve inoltre portare l'avvertenza che le polveri ed i prodotti saranno divisi in lotti di peso non superiore a 5 chilogrammi; che una stessa persona non potrà fare acquisto che di un solo lotto; che la merce sarà aggiudicata al miglior offerente, purchè il prezzo offerto non sia inferiore all'ammontare della tassa stabilita dall'articolo 1 della legge.

Inoltre potrà essere invitata verbalmente a concorrere all'acquisto, qualche persona che il sindaco designasse come commerciante di polveri.

L'esperimento per la vendita ha luogo nel giorno e nell'ora segnati nell'avviso ed è presieduto dall'agente che diresse l'operazione dello accertamento della contravvenzione.

L'aggiudicatario deve subito pagare il prezzo offerto, nelle mani dell'agente che presiede alla vendita, il quale ha l'obbligo di farne il versamento presso l'ufficio finanziario incaricato della contabilità della contravvenzione.

Qualora non si presentino offerenti, o non si ottenga un'offerta corrispondente almeno all'ammontare della tassa, le polveri ed i prodotti rimasti invenduti sono distrutti.

Art. 128.

Si deve redigere processo verbale:

a) della consegna degli apparecchi, delle materie, delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti, fatta al contravventore nei casi previsti dall'articolo 125;

b) della consegna eseguita all'Ufficio finanziario nel caso previsto dal comma 1° dell'articolo 126;

c) della consegna fatta alla Direzione territoriale od al Comando locale d'artiglieria, nel caso previsto dal comma 2° del detto articolo 226;

d) della dichiarazione della Direzione e Comando di artiglieria di non poter provvedere alla custodia delle materie e dei prodotti sequestrati;

e) dell'esperimento per la vendita delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti;

f) della distruzione delle materie in corso di lavorazione, delle polveri e dei prodotti esplodenti.

Le parti interessate hanno diritto ad una copia dei verbali.

I verbali originali di cui sopra sono uniti al processo verbale di contravvenzione, al quale deve inoltre allegarsi un esemplare dell'avviso per la vendita, con la indicazione del tempo pel quale rimase esposto, dei luoghi in cui fu affisso e delle persone che eventualmente fossero state invitate a concorrere all'acquisto.

Art. 129.

Il processo verbale di contravvenzione, corredato dei verbali di cui all'articolo precedente, e, ove ne sia il caso, del permesso di cui al penultimo comma dell'art. 124, è consegnato dagli agenti scopritori, all'Ufficio finanziario incaricato della contabilità della contravvenzione.

Il detto Ufficio, dopo di aver fatte le occorrenti annotazioni nel registro delle contravvenzioni, spedisce il verbale, insieme ad una copia di esso e dei documenti che vi sono allegati, nonchè alla cartella dei processi, all'Ufficio tecnico di finanza, al quale spetta di compilare la liquidazione della tassa che fosse stata defraudata e di trasmetterla all'Intendenza, in originale ed una copia, unitamente a tutti gli atti ricevuti dall'Ufficio finanziario.

Art. 130.

Nei casi previsti dalla legge ai nn. 2 e 3 dell'articolo 22, n. 3 dell'articolo 23, per quanto riguarda l'uso di apparecchi diversi dai denunziati, al n. 2 dell'articolo 24, nonchè al 1° comma dell'articolo 28, per i quali l'articolo 34 (lettere *a*, *b* e *d*) stabilisce la confisca degli apparecchi, delle materie prime e dei prodotti, non si fa luogo a liquidazione della tassa.

Se però è provato che oltre ai prodotti rinvenuti e sequestrati, furono fabbricate, perfezionate, trasformate o rilavorate altre quantità di prodotti, od aggiunte materie di qualsiasi sorta ad altri prodotti, o fabbricati altri prodotti con apparecchi diversi dai denunziati, o con materie diverse da quelle indicate nella dichiarazione di lavoro, oppure furono preparati, da parte dei pirotecnici, ancorchè provveduti delle licenze d'esercizio, altri fuochi artificiali con materie diverse da quelle indicate nella denunzia di fabbrica, o furono fabbricate altre quantità di polvere pirica granita, di dinamite, di fulmicotone, fulminato di mercurio e prodotti similari, si liquida la tassa sulle maggiori quantità.

Art. 131.

Il fatto della falsificazione, rottura, o manomessione dei contrassegni, bolli, suggelli a congegni applicati dall'Amministrazione (articolo 22, n. 1, della legge), o della mancata denunzia di guasti accidentali ve-

rificatisi nei contrassegni, bolli o suggelli (articolo 24, n. 4, della legge), costituisce da sè la prova della fabbricazione in frode, e dà diritto alla riscossione della tassa. Questa si liquida, per l'apparecchio cui la falsificazione o la manomessione si riferisce e per il periodo di tempo trascorso dall'applicazione dei sigilli alla constatazione del fatto, secondo le norme seguenti:

a) se l'opificio è tassato secondo la produttività giornaliera, moltiplicando il numero dei giorni compresi nel periodo suddetto per la tassa giornaliera in vigore, estesa ad una lavorazione giornaliera di 24 ore;

b) se l'opificio è soggetto all'accertamento diretto del prodotto, moltiplicando il numero dei giorni, come sopra, per la tassa corrispondente al massimo prodotto giornaliero verificatosi nelle precedenti lavorazioni, estese però ad un orario continuativo di 24 ore, ovvero, se si tratta di opificio per il quale non siano ancora state presentate dichiarazioni di lavoro, moltiplicando il detto numero di giorni per la tassa giornaliera corrispondente al massimo prodotto conseguibile in 24 ore;

c) se si tratta di una fabbrica di fuochi artificiali, che paghi la tassa mediante il canone semestrale, moltiplicando il numero dei giorni, come alla lettera *a*, per la tassa corrispondente alla produttività dell'opificio in un periodo non interrotto di 24 ore.

Qualora venga aumentata la capacità degli apparecchi o venga omessa la denunzia di modificazioni che aumentino in qualsiasi modo la potenza produttiva della fabbrica (art. 23, n. 3, della legge) si fa luogo alla liquidazione di supplemento di tassa.

Si liquida pure il supplemento di tassa quando trattisi di alterazione degli apparecchi e dei meccanismi verificati ed identificati dagli agenti della Finanza (n. 1 dell'art. 22 della legge), o quando i fabbricanti ed i pirotecnici non si attengano strettamente al metodo di lavorazione denunziato (articolo 24, n. 1, della legge), sempre che questi due ultimi fatti contravvenzionali abbiano reso possibile un aumento di prodotto.

La liquidazione del supplemento di tassa si eseguisce nel modo seguente:

d) se l'opificio è tassato in base alla produttività giornaliera, moltiplicando il numero dei giorni compresi nel periodo trascorso dall'ultima rimozione dei sigilli alla constatazione del fatto, per la differenza tra la tassa giornaliera in vigore e quella di revisione straordinaria determinata a' sensi dell'articolo 41;

e) se l'opificio è soggetto all'accertamento diretto del prodotto, moltiplicando il numero dei giorni, come sopra, per la tassa giornaliera corrispondente alla differenza tra il prodotto conseguibile con le condizioni della fabbrica o di lavoro denunziate ed il prodotto massimo che si può ottenere con gli apparecchi e meccanismi alterati o con le modificazioni alla potenza produttiva della fabbrica od al metodo di lavorazione;

f) se trattasi di un opificio per la preparazione dei fuochi artificiali, moltiplicando il numero dei giorni trascorsi dal principio del periodo semestrale alla data dell'accertamento del fatto, per la differenza tra il canone in vigore e quello di revisione straordinaria, determinato secondo l'art. 41.

Art. 132.

Qualora i fabbricanti, tenuti a presentare la dichiarazione di lavoro, mettano mano a qualsiasi operazione di fabbricazione, trasformino, perfezionino o rilavorino polveri piriche od altri prodotti esplodenti senza essere in possesso della dichiarazione medesima, vidimata dall'Ufficio tecnico di finanza (art. 23, n. 1, della legge), la tassa si liquida per il periodo di tempo trascorso dall'ultima dichiarazione di lavoro alla constatazione del fatto, nei modi indicati alle lettere *a* e *b* dell'art. 131.

Per le lavorazioni in tempo non compreso nella dichiarazione (articolo 14 della legge e n. 1 del succitato art. 23), la tassa si liquida dal giorno dell'incominciamento della lavorazione dichiarata fino a quello della constatazione del fatto, sulla differenza tra l'orario giornaliero indicato nella dichiarazione e quello di 24 ore, prendendo per base la tassa giornaliera in vigore, se si tratta di fabbrica che paghi secondo la produttività giornaliera, od il prodotto massimo giornaliero verificatosi nelle precedenti lavorazioni, esteso ad un orario continuativo di 24 ore, se si tratta di fabbrica soggetta all'accertamento diretto del prodotto.

Se però la lavorazione in frode avviene in giorno nel quale, giusta la dichiarazione, doveva rimanere interrotto il lavoro, la tassa si liquida per quel giorno e per i precedenti non compresi nei periodi lavorativi, prendendo per base la tassa giornaliera od il prodotto massimo come sopra, estesi ad un periodo continuativo di 24 ore.

Art. 133.

La tassa dovuta dal pirotecnico che intraprende una qualsiasi delle operazioni riguardanti la preparazione dei fuochi artificiali, senza essere provveduto della bolletta comprovante il pagamento anticipato della rata bimestrale del canone impostogli (art. 23, n. 2, della legge), è ricuperata colla devoluzione all'erario della cauzione, giusta il penultimo comma dell'articolo 17 della detta legge. La tassa così ricuperata giova al pirotecnico per continuare la lavorazione nel bimestre, purchè egli abbia data una nuova cauzione.

Se il pirotecnico lavora in tempo diverso dal sorgere al tramontare del sole (art. 14 della legge), si liquida per i giorni trascorsi dal principio del periodo semestrale fino alla data dell'accertamento della contravvenzione, un supplemento di tassa uguale all'ammontare del canone riferito al periodo suddetto.

Art. 134.

Quando il fabbricante tassato in ragione del prodotto effettivo, tenti di sottrarre in qualsiasi modo il prodotto al pagamento della tassa o tenga ammonticchiati, depositati od altrimenti custoditi i prodotti in luoghi diversi dai magazzini di deposito (articolo 24, n. 3, della legge), si procede nel modo seguente: se si tratta di tentata sottrazione di prodotto, e questo è rinvenuto fuori del recinto della fabbrica, si fa luogo alla liquidazione della tassa sulla quantità di prodotto che si tentò sottrarre alla tassa; negli altri casi s'immette il prodotto nel magazzino di deposito, osservate le disposizioni dell'articolo 48.

Art. 135.

Ove sorga contestazione sulla misura della tassa giornaliera determinata per la liquidazione della tassa nei casi contemplati alle lettere *b* (seconda parte), *c* ed *e* dell'articolo 131, si ricorre alla procedura stabilita dagli articoli 27 e seguenti.

Tanto nella detta evenienza, quando in quella di contestazione della tassa giornaliera o del canone semestrale di revisione straordinaria, di cui alle lettere *d* ed *f* di detto articolo, si fa luogo al conguaglio della tassa, in base alla tassa giornaliera o al canone definitivi.

Art. 136.

Nei casi di tenuta irregolare del registro di deposito di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti, per la quale si renda impossibile accertare il movimento delle materie depositate, o di discordanze gravi fra lo stato di magazzino ed i risultatamenti dei detti registri (comma 2° dell'articolo 28 della legge), ovvero di mancanza del registro o di negata presentazione di esso agli agenti governativi (comma 3° del detto articolo), si procede d'ufficio alla formazione del conto del magazzino.

Se il titolare del deposito non giustifica, mediante le licenze di trasporto, la provenienza della intiera quantità di polveri o di altri prodotti esistenti nel deposito, aumentata delle partite estratte, giusta le licenze di trasporto rilasciate dall'Autorità di pubblica sicurezza del circondario e giusta le risultanze del registro (se viene presentato) si liquida la tassa sulle quantità di prodotto per le quali non è data la giustificazione della provenienza.

Art. 137.

Il pagamento della tassa di vendita dovuta, giusta l'articolo 32 della legge, da coloro che sono condannati per vendita abusiva, non dà diritto al conseguimento della licenza se non sono adempiute le formalità prescritte dall'articolo 114.

Art. 138.

L'Intendenza di finanza esamina gli atti che le sono spediti dall'Ufficio tecnico, giusta l'articolo 129, e se ritiene che la contravvenzione non sussista, propone al Ministero l'annullamento del verbale;

se la ritiene invece sussistente, trasmette gli atti originali all'Autorità giudiziaria affinchè proceda a carico del contravventore.

Qualora quest'i, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 32 della legge, chieda, mediante istanza da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa, l'Intendenza ne dà avviso all'Autorità giudiziaria.

Però l'istanza non è ammessa se contiene riserve o condizioni, e se non è corredata della bolletta comprovante il deposito nella cassa dell'Ufficio finanziario, della multa, delle spese e della tassa che fosse stata defraudata.

Il decidere delle contravvenzioni in sede amministrativa spetta esclusivamente all'Intendenza, qualunque sia l'ammontare della multa.

L'Intendenza, nei casi stabiliti dall'articolo 34 della legge, dichiara la confisca degli apparecchi, delle materie e dei prodotti sequestrati, ed ordina al contabile di introitare, a titolo di riscossione definitiva, l'ammontare della multa, delle spese e della tassa.

Gli oggetti caduti in confisca sono venduti in conformità all'articolo seguente.

Art. 139.

Quando il giudice ordinario abbia pronunziata sentenza e questa sia divenuta definitiva, l'Intendenza la comunica all'Ufficio tecnico di finanza perchè riveda, ove occorra, la liquidazione della tassa.

La liquidazione definitiva è dall'ufficio tecnico rimessa all'Intendenza, la quale ordina al contabile finanziario di procedere immediatamente agli atti per la riscossione della multa, delle spese e della tassa.

Il contabile deve inoltre provvedere alla vendita degli apparecchi, delle materie e dei prodotti caduti in confisca, ovunque essi si trovino.

Le polveri e i prodotti che fossero stati consegnati all'Autorità militare, sono da essa venduti sopra richiesta del contabile, al quale rimette poi un esemplare del verbale di vendita, insieme col prezzo ricavato, detratte le spese postali.

Ove l'Autorità giudiziaria abbia assolto il contravventore, od abbia altrimenti ordinata la restituzione degli oggetti sequestrati, il contabile provvede affinchè la detta restituzione si effettui senza indugio; e se le polveri o gli altri esplodenti furono venduti, propone all'Intendenza di finanza che sia dato all'interessato il prezzo ricavato dalla vendita.

Se le materie od i prodotti furono distrutti, se ne paga all'interessato il prezzo, in base alla tabella dei valori di esportazione stabiliti dalla Commissione centrale dei valori per le dogane, istituita dal regio decreto del 2 ottobre 1879 n. 5119.

Art. 140.

La ripartizione del prodotto delle multe si fa con le norme della legge 21 gennaio 1865 n. 2134.

TITOLO VI.

Disposizioni diverse.

Art. 141.

La vendita di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti da parte delle Amministrazioni dello Stato, non può esser fatta, in alcun caso, a prezzi inferiori all'ammontare della tassa stabilita dall'articolo 1° della legge.

Art. 142.

I moduli a stampa per l'applicazione del presente regolamento sono dall'Amministrazione provveduti gratuitamente ai fabbricanti ed ai titolari dei depositi, a mezzo degli Uffici tecnici di finanza.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
G. COLOMBO.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno
G. NICOTERA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. decreto del 21 settembre 1891:

Calogero dott. Girolamo, sanitario nell'Amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, collocato a riposo per avanzata età ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° ottobre 1891.

Con R. decreto del 27 novembre 1891:

Vincenzi Vittorio, segretario di 2ª classe nella suddetta amministrazione, collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° decembre 1891, coll'assegno uguale ad un terzo dello stipendio di cui è provvisto.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 5 ottobre al 6 dicembre 1891:

Grillo Antonio, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Intendenza di finanza in Genova, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di carriera, con effetto dal 16 novembre 1891;

Avventi Giuseppe, ingegnere capo di 3ª classe nel personale tecnico di finanza, è promosso alla 2ª;

Serafini Angelo, ingegnere di 1ª classe id., è nominato ingegnere capo di 3ª classe;

Lombardo Giovanni, ricevitore del registro e conservatore delle ipoteche, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per età e per anzianità di servizio, con decorrenza dal giorno della sua surrogazione;

Tanda Salvatore, ricevitore del registro, id. id. id. per età avanzata, id. id.;

Rossi-Doria cav. Raffaele, intendente di finanza di 2ª classe, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, a partire dal 1° gennaio 1892;

Fabbri Adriano, ufficiale alle visite di 1ª classe nelle dogane, id. id. id. id, id. dal 1° novembre 1891;

Schiani Gennaro, sotto ispettore daziario di 2ª classe in soprannumero, id. id. id. id., id. dal 1° dicembre 1891;

Scandale Francesco, ufficiale d'ordine di 1ª classe nel Ministero delle finanze, è collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute, a partire dal 20 ottobre 1891;

Grassi dott. Luigi, vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di salute, è confermato in detto stato fino a tutto il 5 maggio 1892;

Caravaggio Bernardo, id. id. id. id., è sospeso dallo stipendio per giorni dieci per condotta riprovevole e per indisciplinatezza;

Buonajuti Umberto, ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero delle finanze, id. id. id. per abusive assenze dall'ufficio e per negligenza nell'adempimento dei suoi doveri;

Giustini Tito, vice segretario amministrativo di 2ª classe nell'Intendenza di finanza, è trasferito da Pesaro ad Ascoli;

Biondelli Vittorio, id. id. id, id., id. da Ascoli a Pesaro;

Orlando Antonio, vice segretario di ragioneria di 1ª classe nel Ministero delle finanze, revocata la sospensione dallo stipendio per due giorni inflittagli con decreto ministeriale del 16 aprile 1891:

Lo Giudice cav. Antonino, primo segretario di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è nominato intendente di finanza di 2ª classe, e destinato ad esercitarne le funzioni a Potenza;

Pelà Amedeo, ricevitore del registro, è collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di famiglia per tre mesi, con effetto dal giorno della sua surrogazione;

Farina Clodomiro, ufficiale d'ordine di 2ª classe nel Ministero delle finanze, è nominato ufficiale alle scritture di 3ª classe nelle manifatture dei tabacchi;

Testa Giovanni Battista, id. alle scritture di 3ª classe nelle manifatture dei tabacchi, id. ufficiale d'ordine di 2ª classe nel Ministero delle finanze, con collocamento nella lista di anzianità al posto del Farina;

Fumagalli Felice, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, con effetto dal 16 dicembre 1891.

Disposizioni ***fatte nel personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:***

Con RR. decreti del 29 novembre 1891:

Lamanna Gaetano, sotto-ispettore forestale di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è stato per i detti motivi in seguito a sua domanda collocato a riposo, a decorrere dal primo corrente mese.

Foscolini Nicolò, Porta Nino, Romiti Arlo, Benini Livio, Binazzi Arduino e Candotti Antonio, alunni ordinari dell'Istituto forestale di Vallombrosa, sono stati nominati sotto-ispettori forestali aggiunti con lo stipendio annuo di lire 1200, a decorrere del primo corrente mese.

Con R. decreto del 1° dicembre 1891:

Bonadei Alfredo, alunno dell'Istituto forestale di Vallombrosa, è stato nominato sotto ispettore forestale aggiunto con l'annuo stipendio di lire 1200, a decorrere dal primo detto mese.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

La rappresentanza della Banca Nazionale Toscana, pel cambio dei suoi biglietti nella provincia di Cuneo, è stata, a datare dal 7 del corr. mese, assunta dalla Cassa di risparmio esistente nel capoluogo della provincia stessa, in sostituzione della succursale della Banca popolare di Alessandria, che avea fin qui disimpegnato quell'incarico.

Roma, 19 dicembre 1891.

MINISTERO DELLA GUERRA

Avviso.

Il Ministro della guerra rammenta alle Amministrazioni dei giornali e riviste, che esso chiede direttamente, o per mezzo degli uffici dipendenti l'associazione ai periodici che gli occorrono per i propri uffici e per i presidi d'Africa, e che non si tiene vincolato a respingere quelli che gli fossero inviati direttamente e tanto meno a pagarne il prezzo d'associazione. 2

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Avviso.

Si prevengono le Direzioni dei giornali, riviste e di altre pubblicazioni periodiche del Regno, che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, se non è dal medesimo espressamente richiesta.

Di tutte le pubblicazioni periodiche pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, ed il Ministero non si tiene in obbligo di restituirle. 3

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DISTINTA delle 155 Obbligazioni da L. 500 caduna della Ferrovia Maremmana, *create con Decreto del Governo della Toscana 8 marzo 1860 e Regi Decreti 8 luglio detto anno n. 4181, 10 febbraio 1861 n. 4653 e 19 febbraio 1862 n. 473, comprese nella 31ª estrazione che ha avuto luogo in Roma il 10 dicembre 1891.*

269	975	1091	1758	1880	2312
2520	2604	2726	3633	4385	5695
6271	6533	6839	6873	8070	8976
9392	10038	11019	11044	11056	11062
11743	13086	1433[illegible]	15046	16240	16273
16300	16337	17271	17328	18031	18364
19499	20355	20377	20701	21768	22256
23028	24196	24786	27791	27969	28079
28082	28275	30789	30817	30865	31430
31833	31854	33528	35211	35426	35549
36810	36856	37713	38191	39555	40273
40465	40887	41404	43185	43365	44082
44246	44495	44754	44820	44821	46345
46542	46617	46625	46735	46842	47185
47236	47254	47326	47398	47990	48452
48714	50331	51155	51629	52173	53259
54[illegible]85	55220	57755	57945	58293	58586
58934	59029	59229	59326	59568	62158
62732	63744	64939	66399	66509	66644
67467	68209	68680	69616	70689	71207
72064	72170	73158	73198	74085	74610
74673	75145	75407	75445	76094	76573
77057	78386	78988	79160	79258	79735
80712	81060	81201	81386	82694	83670
83800	83907	85492	86221	86484	86589
87470	87[illegible]86	88133	88324	887[illegible]7.	

Le predette Obbligazioni cesseranno di fruttare a beneficio dei possessori con tutto dicembre corrente, ed il rimborso dei capitali rappresentati dalle medesime avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1892 mediante restituzione delle Obbligazioni corredate delle cedole non mature al pagamento segnato coi numeri 61 a 90, semestri 1° luglio 1892 al 1° gennaio 1907 inclusive.

Roma, il 10 dicembre 1891.

Per il Direttore generale
GHIRONI.

Per il Direttore capo della 3ª divisione
DARDANO

Visto per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti
BORGIOTTI.

AVVERTENZA.

(Articolo 194 del Regolamento annesso al R. Decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle Cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle d'estrazione che trovansi affisse nell'uffizio del Cassière del Debito Pubblico e negli uffizi dei Tesorieri e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a far reclamo alcuno, qualora il Cassiere o il Tesoriere paghi l'importare delle cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2a pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 94 e 136 del regolamento approvato con Real decreto ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che a termini dell'articolo 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0[0	638121	Lanzone Michele fu Giovanni, minore, sotto l'amministrazione dell'avo e tutore Nicola Mondelli . . . . . . *Lire*	15 »	Firenze
»	19430 / 365940	Cappellania laicale di Vincenzo Pintaldi in Noto, rappresentata dal Cappellano del tempo . . . . »	5 »	Palermo
Consolidato Romano 5 0[0	Iscriz. 4293 / Certif. 656	Chiesa di S. Famiano di Gallese, di annui scudi 24.95, pari a »	134 10	Roma
»	Iscriz. 8642 / Certif. 6863	Cappella o Cappellania di S. Antonio di Padova nella Chiesa di S. Omobono, di annui scudi 29.09, pari a . . . »	156 35	»
»	Iscriz. 4544 / Certif.	Compagnia del Santissimo Sagramento in S. Andrea delle Fratte in Roma, legataria della fu Faustina Fabrizi, di annui scudi 7.47, pari a . . . . »	40 15	»
Consolidato Napolitano 5 0[0	Foglio 803 / Foglio 4009	De Horatiis Giuseppe fu Michelangelo, col vincolo di cauzione come notaio in Roccamorice, ducati 5, pari a . . . . . »	21 25	Napoli
Prestito Pontificio 1860 1864	Iscriz. 553 / Certif. 557	Beneficio di S. Giuseppe in Santa Vittoria, Diocesi e Delegazione di Fermo . . . . »	17 35	Roma
»	Iscriz. 197 / Certif. 197	Arte dei Fabbri in Viterbo . »	6 81	»
Prestito Lomb.-Veneto Creazione 16 aprile e 25 novembre 1859	Obbligazione 5531/640 Serie settima	Comune di Cesclans per la frazione di Mena, capitale di austriache »	300 »	»
Consolidato 5 per 0[0	150924 / 333864	Parrocchia di Villa Popolo in provincia di Abruzzo Ultra, rappresentata dal suo Parroco *pro tempore* (con avvertenza) . »	5 »	Napoli
»	846512	Parrocchia di S. Bartolomeo in Villa Popolo di Torricella Sicura (Teramo) . . . . »	5 »	Roma
»	865328	Parrocchia di Villa Popolo nel comune di Torricella Sicura (Teramo) . . . . »	5 »	»
	22777	Compagnia dei Disciplinanti di Marsciano (con avvertenza) . »	25 »	Firenze
»	849673	Compagnia del Rosario in Marsciano (Perugia) . . . . »	25 »	Roma

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO della ISCRIZIONE	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0[0	616296	Comune di Soriano nel Cimino (con avvertenza) . . *Lire*	145 »	Firenze
»	878684	Detto. »	90 »	Roma
»	940741	Detto. »	30 »	»
»	741633	Collegio di S. Giovanni Battista nel Priorato di S. Gilles in Arles (Francia) per la Fondazione del reverendo Carlo Almondo di Ripanaldola, amministrato dai Fabbriceri *pro tempore* della Chiesa Parrocchiale di S. Gillio in Arles (con avvertenza) . . »	160 »	»
»	766945	Detto (con avvertenza) »	5 »	»
»	102791 / 285731	Parrocchia di Poggio Umbricchio di Crognoleto, rappresentata dal Pievano *pro tempore* per affranco di parte dell'annuo canone di lire 20.17, valore del prezzo decennale ragguagliato di tomola due, stoppelli otto e due quinti di grano, dovuto dal signor Angelo Persia unitamente a Gerolamo Cretara di Schiaviano alla detta Parrocchia, gravitante su di un terreno sito in Schiaviano nella contrada Cerreto, come risulta dall'istromento d'affranco del 30 agosto 1864 per notar Pacini di Montorio . . »	20 »	Napoli
»	764606	Pigliucci Ida ed Anna fu Giuseppe, minori, sotto l'amministrazione della madre Chiesa Sofia, domiciliate in Roma . . »	90 »	Roma
»	764607	Pigliucci Giulia, Ida ed Anna fu Giuseppe, minori, sotto l'amministrazione della madre Chiesa Sofia, domiciliate in Roma . »	5 »	»
Consolidato 3 per 0[0	8468	Comunità di Albiano in Lunigiana, rappresentata dal suo Gonfaloniere . . . . »	105 »	Firenze
»	375 / 26105	Ricciardi Gabriele di Francesco, domiciliato in Napoli (con annotazione) . . . . »	84 »	Napoli
»	590 / 26320	Detto (con annotazione) . »	3 »	»
»	37747	Cappellania istituita dal prete Agostino Garrone in Savona . »	3 »	Roma
Consolidato 5 per 0[0	101172 / 496472	Detta (con avvertenza) . »	40 »	Torino
»	80401	Fidecommisso Colonna Branciforte (con annotazione ed avvertenza) »	55 »	Firenze
»	19329 Assegno provv.	Detto (con annotazione ed avvertenza) . »	1 92	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	556222 Solo certificato di usufrutto	Provincia di Potenza (con annotazione di vincolo per usufrutto a favore di Aquilecchia Luigia Esposito vedova di Marturano Michele, domiciliata in Roma) . . . . . . Lire	120 »	Firenze
»	132229/315169	Serrao Gaetano di Letterino, domiciliato in Napoli (con annotazione) »	10 »	Napoli
»	710769	Vinciguerra Giovanni fu Luciano, domiciliato in Castelbuono (Palermo) . . . . »	440 »	Roma
»	7423/402723	Beneficio comunale così detto del Marmo in Isolella (Valsesia) »	10 »	Torino
»	67278/462578	Scuola comunale di Isolella detta del Marmo (Circondario di Valsesia) . . . . »	20 »	»
»	45926/392436	Di Giovanni Antonio fu Salvatore, domiciliato in Palazzo Adriano (con annotazione) . . . . »	15 »	Palermo
»	761881	Girelli dott. Giuseppe di Luigi, domiciliato in Noventa Vicentina (Vicenza (con due annotazioni) . . . . »	200 »	Roma
»	113524	Duberti Adele e Giulietta di Pietro, minori, sotto l'amministrazione del padre, domiciliate a Scopello (Novara) . . . »	50 »	Firenze
»	626401	Legato per celebrazione di anniversario, di messe e custodiato, instituito in Catania da Antonino Riggio, rappresentato dal Rettore ed amministratore del tempo . . . . »	270 »	»
»	136775/319715 Solo certificato di proprietà	Pane Cristina fu Gabriele, moglie del signor Cuomo Gaetano, domiciliata in Napoli (con annotazione di vincolo per usufrutto a favore di Caristo Luisa fu Ferdinando, vita durante della stessa) »	1080 »	Napoli
»	30338/213278	Centola Francesco di Giuseppe, domiciliato in Napoli (con annotazione) . . . . »	85 »	»
»	71937/467237	Fondazione Ghilione Francesco Maria fu Lorenzo, per manutenzione della Cappella di San Giuseppe, eretta nella Chiesa di San Domenico nel luogo di Varazze, circondario di Savona (con annotazione) . . . . »	10 »	Torino
»	78032	Cappellania Testa nella Chiesa parrocchiale di Rocca di Papa (Roma) (con annotazione) . . . . »	30 »	Firenze
»	18054 Assegno provv.	Detta (con annotazione) . . . . »	0 23	»
»	78478/473778	Fondazione di Clavarino Stefano per messe nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Sestri Ponente (Diocesi di Genova), amministrata dal Parroco e presidente *pro tempore* della Fabbriceria di detta Chiesa . . . . . »	5 »	Torino

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0[0	931493	Unione del Santissimo Sacramento, eretta nella Chiesa parrocchiale di Libolla, frazione del comune di Ostellato (Ferrara) (con avvertenza) . . . . *Lire*	10 »	Roma
»	108069/503369	Mura Giovanni fu Gavino, domiciliato a Nuoro (Sardegna) (con annotazione) . . . . »	250 »	Torino
»	80129	Sinibaldi Ridolfo (con annotazione) »	20 »	Firenze
»	19191 Assegno provv.	Detto (con annotazione) »	4 13	»
»	783677	Abbati Marescotti conte Carlo fu conte Paolo, domiciliato in Modena. »	4500 »	Roma
»	787565	Eredità Raccagna Felice e Francesco, aggregata allo stabilimento dell'Orfanotrofio di Partanna (Trapani) (con avvertenza) . »	90 »	»
»	11140/357650	Sacra distribuzione della Madrice Chiesa in Troina, rappresentata dall'Arciprete del tempo . . . . »	10 »	Palermo
»	11312/357822	Eredità del *quondam* Canonico Don Vito Rando in Troina, rappresentata dall'Arciprete del tempo . . . . . . »	60 »	»
»	40248/223188	Roggiano Roberto Giuseppe fu Giovanni Battista, domiciliato in Napoli (con annotazione) . . . . »	55 »	Napoli
»	130348/525648	Fasciolo Giuseppe del fu Giovanni, domiciliato in Genova (con annotazione) . . . . »	150 »	Torino
»	21841	Detto (con annotazione) . »	50 »	Firenze
»	33480	Detto (con annotazione) . »	500 »	»
»	105175	Detto (con annotazione) . »	150 »	»
»	656027	Detto (con annotazione) . »	250 »	»
»	702907	Detto (con annotazione) . . »	50 »	Roma
»	711060	Detto (con annotazione) . . »	100 »	»
»	733420	Detto (con annotazione) . . »	150 »	»
»	747915	Detto (con annotazione) . »	100 »	»
»	950976	Detto (con annotazione) . . . »	500 »	»
»	12949/359459	Cappellania laicale ossia legato pio di messe annesso al Cappellano *pro tempore* della Confratria di Santa Maria la Porta in S. Liberale in Messina (inalienabile) . . . . »	275 »	Palermo
»	7030/77800 Assegno provv.	Detta (inalienabile) . . . . »	1 25	»

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	100885 Assegno provv.	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Compiano in Ciano (Reggio Emilia) . . . . *Lire*	3 97	Firenze
»	866428	Franceschini Giovannina di Tommaso, moglie di Colli Lanzi Felice, domiciliata in Torino . . . . »	100 »	Roma
»	899097	Detta. »	50 »	»
»	594900	Cortina Pietro di Matteo, domiciliato in Strasbourg (Alsazia) »	60 »	Firenze
»	800963 Solo certificato di usufrutto	Sacco Raffaele e Maria del vivente Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Napoli (con annotazione di vincolo per usufrutto vitalizio a favore di Maselli Filomena fu Raffaele, moglie di Sacco Nicola) . . . . »	30 »	Roma
»	673207 Solo certificato di proprietà	Giordano Andrea di Alfredo, minore, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dai coniugi Giordano Alfredo fu Andrea e Teresa De Stefano fu Cetteo, domiciliati in Napoli (con annotazione di vincolo per usufrutto, vita naturale durante, a favore di De Sivo baronessa Lucia fu Agnello, moglie di Volpicella cavaliere Scipione) . . . . »	235 »	Firenze
»	96130 / 491430	Lorenzotti Gaspare fu Giuseppe, domiciliato in Volpedo (Tortona) (con annotazione) . . . . »	10 »	Torino
»	96425 / 491725	Detto (con annotazione) . »	5 »	»
»	72217	Prevosto della Chiesa di Nostra Signora delle Vigne in Genova e dei Preti della Massa di detta Chiesa (con annotazione) . »	270 »	Firenze
»	52449	Archiconfraternita del Santissimo Sagramento presso la Scala Santa in Roma (con annotazione) . . . . »	15 »	»
»	52450	Detta (con annotazione) . . »	200 »	»
»	52451	Compagnia del Sagramento nella Scala Santa in Roma (con annotazione) . . . . »	5 »	»
»	52452	Legato Merolli (con annotazione) . »	15 »	»
»	52453	Venerabile Archiconfraternita del Santissimo Sagramento nella Patriarcale Basilica Lateranense per il legato del fu Gioacchino Gabella (con annotazione) . . . . »	50 »	»
»	52454	Detta (con annotazione) . »	5 »	»
»	52455	Archiconfraternita del Santissimo Sagramento di San Giovanni Laterano presso la Scala Santa pel legato pio Merolli Rocchi (con annotazione) . . . . »	50 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0[0	83505	Archiconfraternita del Santissimo Sagramento presso la Scala Santa in Roma (con annotazione) . . . . . . *Lire*	10 »	Firenze
»	83506	Legato Merolli (con annotazione) . »	5 »	»
»	83507	Archiconfraternita del Santissimo Sagramento nella Patriarcale Basilica Lateranense per il legato del fu Gioacchino Gabella (con annotazione) . . . . »	10 »	»
»	83508	Archiconfraternita del Santissimo Sagramento di S. Giovanni Laterano presso la Scala Santa per il legato pio Merolli Rocchi (con annotazione) . . . . »	5 »	»
»	123283 518583	Fea avvocato Alessandro del vivente Giuseppe, domiciliato in Dronero (Cuneo) (con annotazione) . . . . . . »	1385 »	Torino
»	714900	Carpi Giovanna di Michele, nubile, domiciliata in Napoli . »	500 »	Roma
»	714902	Carpi Udalriga di Michele, nubile, domiciliata in Napoli »	250 »	»
»	714903	Carpi Anna di Michele, nubile, domiciliata in Napoli . »	250 »	»
»	714904	Crapi Gaetana di Michele, nubile, domiciliata in Napoli »	250 »	»

Roma, addì 27 settembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore capo della 1ª Divisione
Segretario della Direzione Generale
BERTOLOTTI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 582223 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 85, al nome di Debenedetti *Ernesta* fu Antonio, minore sotto la tutela di Mazzuchelli Giuseppe, domiciliata a Novara, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Debenedetti *Catterina-Rosa-Maria-Olimpia-Ernestina* fu Antonio, minore . . . . ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA
(*1ª pubblicazione*).

È stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 1608, rilasciata al sig. Giovanni Corradi fu Giuseppe dalla sede della Banca Nazionale in Firenze, pel deposito di n. 9 cartelle del Consolidato 5 0[0, della complessiva rendita di lire 900, presentate pel cambio decennale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso e non intervenendo opposizioni, le nuove cartelle provenienti dal cambio di quelle suddette, saranno consegnate al sig. Corradi senza obbligo della presentazione della ricevuta n. 1608, che rimarrà di verun effetto.

Roma, 23 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la lettera della Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali in data 13 dicembre 1891 num. 13253, con la quale viene disposto il collaudo dei lavori di ampliamento della Stazione di Portonaccio della linea Roma-Orte eseguiti per conto dello Stato dall'Impresa Adolfo Lori per effetto di contratto approvato l'8 giugno 1889;

Veduto l'articolo 360 della legge sui lavori pubblici, allegato *F*, del 20 marzo 1865 n. 2248;

Veduto l'articolo 84 del regolamento approvato col R. decreto 19 dicembre 1875 n. 2854;

NOTIFICA:

Tutti coloro che vantassero crediti contro il suindicato appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi e per effetto dei lavori eseguiti, potranno presentare i loro titoli a questa Prefettura o al signor sindaco di Roma entro i trenta giorni successivi a quello, in cui il presente sarà pubblicato all'albo pretorio.

Decorso tale termine, non si farà più luogo a procedere per tali crediti nei modi indicati nell'art. 361 della precitata legge, e dovranno i creditori agire col mezzo dei magistrati ordinari, e nelle forme stabilite dalla procedura civile.

Roma, addì 21 dicembre 1891.

Il Prefetto: CALENDA.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 23 dicembre 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			dalle 24 ore precedenti	
Belluno	sereno	—	2 4	— 5 2
Domodossola	sereno	—	5 0	— 4 2
Milano	sereno	—	2 4	— 5 4
Verona	sereno	—	5 6	— 2 3
Venezia	sereno	calmo	3 0	— 2 7
Torino	sereno	—	2 2	— 3 9
Alessandria	sereno	—	0 8	— 6 3
Parma	sereno	—	4 3	— 4 6
Modena	sereno	—	4 4	— 3 1
Genova	sereno	calmo	11 6	5 0
Forlì	sereno	—	—	— 3 6
Pesaro	sereno	legg. mosso	3 1	— 6 0
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	12 3	3 8
Firenze	sereno	—	7 0	— 4 3
Urbino	sereno	—	6 0	— 5 5
Ancona	sereno	legg. mosso	4 2	1 0
Livorno	sereno	calmo	6 8	— 2 2
Perugia	sereno	—	2 0	— 2 7
Camerino	sereno	—	4 0	— 3 9
Chieti	sereno	—	4 4	— 6 4
Aquila	sereno	—	— 0 7	— 8 7
Roma	sereno	—	8 6	— 2 4
Agnone	sereno	—	1 4	— 2 6
Foggia	sereno	—	5 9	1 0
Bari	1/4 coperto	calmo	7 5	2 8
Napoli	sereno	calmo	7 0	3 0
Potenza	coperto	—	0 5	— 2 4
Lecce	sereno	—	8 0	1 5
Cosenza	sereno	—	6 0	— 1 4
Cagliari	sereno	calmo	12 2	2 6
Reggio Calabria	—	—	—	—
Palermo	sereno	calmo	14 4	1 3
Catania	sereno	legg. mosso	12 2	6 4
Caltanissetta	sereno	—	6 0	2 8
Siracusa	3/4 coperto	mosso	12 0	8 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 23 dicembre 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 1·6.

Barometro a mezzodì . . . . = 772,1.

Umidità relativa a mezzodì . . . = 47.

Vento a mezzodì . . . . Nord debole.

Cielo a mezzodì . . . . . . sereno.

Termometro centigrado { massimo = 8° 3. / minimo = 2°,4 *sotto 0*

Pioggia in 24 ore — —

Li 23 dicembre 1891.

In Europa continua la pressione anticiclonica intorno al Centro, Baviera 778, Algeri 764, Bodo 752.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito; cielo generalmente sereno; venti deboli; temperatura bassa; brinate e gelate.

Stamane: cielo sereno; venti settentrionali; freschi e forti al Sud della Sicilia, deboli o calmi altrove; barometro a 775 mill. al Nord, a 771 a Palermo, Atene, a 770 a Cagliari, Malta.

Mare calmo.

Probabilità: cielo sereno; venti deboli specialmente settentrionali, bassa temperatura; brinate e gelate.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 23 dicembre 1891.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 1 55.

CORSI, segretario, legge il verbale della seduta precedente che è approvato.

Atti diversi.

Si legge un sunto di petizioni ed un elenco di omaggi.

Si accordano alcuni congedi.

Giuramento di nuovi senatori.

Introdotto dai senatori Brioschi e Bonvicini presta giuramento il senatore conte Galeazzo Calciati.

Introdotto dai senatori Brioschi e Costa presta giuramento il senatore comm. Salvatore Ottolenghi.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE comunica di avere chiamato a comporre la Commissione per l'esame del progetto di Codice penale militare, i signori senatori Bertolè-Viale, Canonico, Costa, Eula, Guerrieri-Gonzaga, Mezzacapo, Nobile, Pierantoni, Puccioni, Ricotti, Torre.

Presentazione di un progetto di legge e incidente sull'ordine del giorno.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, presenta il progetto di legge: « Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi ».

Ne chiede l'urgenza ed il rinvio alla Commissione permanente di finanze.

Prega il Senato, non potendosi interrompere i servizi postali, di fare in modo che il progetto possa essere discusso e votato prima della sera del 31 corrente.

PRESIDENTE pone ai voti le domande d'urgenza e di rinvio alla Commissione permanente di finanze del disegno di legge suddetto.

(Le due proposte sono approvate).

CAMBRAY-DIGNY come presidente della Commissione permanente di finanze, dice che essa sarebbe disposta a riunirsi anche subito per esaminare senza ritardo il progetto presentato dal ministro dei lavori pubblici e per poterne riferire durante la stessa seduta d'oggi. Osserva poi come riuscirebbe difficile che la Commissione potesse trovarsi in numero per deliberare in uno dei seguenti giorni di questa settimana.

PRESIDENTE chiede se non vi sia chi faccia delle proposte concrete.

BRIOSCHI propone che si inviti la Commissione permanente di finanze a riunirsi ed a riferire seduta stante sul progetto di cui si tratta.

CAMBRAY DIGNY dichiara che la Commissione è agli ordini del Senato.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del senatore Brioschi, che è approvata.

Discussione del progetto di legge: « *Convalidazione del regio decreto del 22 novembre 1891, n. 635 e provvedimenti relativi* » *(N. 123).*

CORSI L., segretario, dà lettura del progetto di legge e del decreto reale 22 novembre 1891.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Comunica un telegramma con cui il senatore Rossi Alessandro si scusa per mancata coincidenza di treni, di non poter trovarsi al suo posto onde parlare sulla discussione generale per la quale si era anticipatamente iscritto.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti, dichiara chiusa la discussione generale.

Gli undici articoli dei quali consta il disegno di legge sono approvati senza discussione.

Discussione al progetto di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n 4727 (serie 3ª) per commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue » (N. 121).

Questo progetto è approvato senza osservazioni.

Commemorazione.

PRESIDENTE comunica al Senato un telegramma cui il prefetto di Torino partecipa la notizia dell'avvenuta morte del senatore Boschi.

Crede rendersi interprete del sentimento dell'intera Assemblea esprimendo sincero dolore per la perdita dell'ottimo cittadino, del chiaro funzionario, dell'esperto amministratore.

Sospensione e ripresa della seduta.

Sopra proposta del PRESIDENTE la seduta viene sospesa per dar tempo alla Commissione permanente di finanze di approntare la relazione sul progetto per proroga delle convenzioni marittime.

La seduta è ripresa dopo 50 minuti

Giuramento di nuovo senatore.

Introdotto nell'aula dai senatori Baracco e Capone, presta giuramento il senatore prof. Carlo Gal'ozzi.

Approvazione del progetto di legge: « Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi » (N. 125)

VERGA C., segretario, dà lettura del disegno di legge.

BRIOSCHI, relatore, legge la relazione con cui, considerato che la proroga è cosa necessaria e che i servizi aggiunti di cui è parola all'art. 3 impongono una spesa minima, si propone l'approvazione del disegno di legge.

MAJORANA-CALATABIANO, osserva che in Catania il commercio quasi dispera che dal gennaio in poi si possano migliorare gli approdi marittimi e teme che Catania perda ancora qualcuno degli approdi attuali.

Lo Stato spende milioni per creare servizi dove non sono necessari.

Più volte si chiese giustizia contro l'oppressione dei monopoli; ma invano.

Non si oppone a che la chiesta proroga sia concessa, chiede però che di essa il Governo si valga per studiare sistemi migliori.

Chiede che vi sia di vero nei timori che a ragione esistono a Catania.

Non è possibile, pur non peggiorandosi lo stato attuale, nel periodo transitorio, migliorare le condizioni degli approdi a Catania?

Spera in una parola di conforto per la contrada di cui parlò.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dichiara che il regime del porto di Catania non è punto toccato dalla proroga

Crede che il porto di Catania sia il più importante della costa orientale di Sicilia e nel periodo della proroga farà quanto è possibile, avuto riguardo però al fatto che occorrono accordi con la Società e che il tempo urge.

Le autorevoli raccomandazioni del senatore Majorana saranno prese nella maggiore considerazione.

CHIMIRRI, ministro di agricoltura, industria e commercio, enumera alcuni provvedimenti in corso a profitto di Catania, l'interesse della quale sta a cuore di tutto il Gabinetto.

MAJORANA-CALATABIANO non crede si possa dal Governo far questione di possibilità o meno per giovare intanto agli approdi di Catania.

Crede si possa in parte provvedere in brevissimo tempo.

Ritiene che la questione messa nei termini del possibile potrà avere una risoluzione favorevole.

Non vuol vedere nelle dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici che una prudente riserva.

Ringrazia i ministri.

BRIOSCHI, relatore, prega il ministro dei lavori a voler esporre al Senato gli schiarimenti forniti alla Commissione sull'art. 3 del progetto di legge.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, fornisce al Senato le chieste spiegazioni.

Da esse risulta che è sperabile ottenere ciò che è contemplato nell'art. 3 con piccolissima spesa, molto probabilmente non superiore agli stanziamenti in bilancio.

I tre articoli dei quali consta il progetto sono approvati senza discussione.

Avvertenze del presidente.

PRESIDENTE avverte che, votati a scrutinio segreto i tre progetti di legge testè approvati per alzata e seduta, il Senato si aggiornerà, e che i signori senatori saranno poi prevenuti con avviso a domicilio per la prossima convocazione.

Intanto reputa opportuno di accennare al Senato quello che gli parrebbe il giorno adatto per questa convocazione, e quale sarà lo stato dei suoi lavori.

Il senato potrebbe convocarsi tra il 15 ed il 20 di gennaio, ma non più tardi del 20.

I lavori del Senato consisteranno nel completare o nominare alcune Commissioni che hanno scadenza annuale, poi nel discutere 14 progetti di legge ancora pendenti, di cui alcuni importantissimi.

Non potrebbe la Presidenza addivenire alla riconvocazione del Senato se i signori relatori e i signori presidenti degli Uffici centrali non usassero la maggior diligenza perchè fossero tempestivamente presentate le rispettive relazioni, affinchè i signori senatori possano esaminarle e studiarle alcuni giorni prima della riconvocazione dell'assemblea.

Fa quindi viva istanza perchè le relazioni siano sollecitamente approntate. (Benissimo).

MAIORANA-CALATABIANO assicura il Senato che le relazioni a lui affidate pei progetti sui manicomi e sullo stato degli impiegati civili sono a tal punto che verranno stampate e distribuite prima che il Senato sia riconvocato (Bene).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio dei tre progetti testè votati per alzata e seduta.

VERGA, segretario, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

Convalidazione del Regio decreto del 22 novembre 1891, n. 635 e provvedimenti relativi:

Senatori votanti	100
Favorevoli	83
Contrari	10
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

Senatori votanti	97
Favorevoli	84
Contrari	12
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi:

Senatori votanti	97
Favorevoli	83
Contrari	13
Astenuti	1

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 4)

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BUDAPEST, 22. — Secondo il *Pester Lloyd*, il presidente del Consiglio, conte di Szapary, annunzierà domani alla Camera dei deputati l'imminente scioglimento della Camera stessa, il quale avrà luogo il 10 od il 12 del prossimo gennaio.

PARIGI, 23. — È morto il giornalista Alberto Wolff.

BUENOS-AYRES, 22. — Nuovi disordini avvennero nello Stato di Rio Grande del Sud.

Il Governo dell'Uruguay ha spedito truppe alla frontiera brasiliana.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 23 dicembre 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI — In contanti		In liquidazione — Fine corrente	In liquidazione — Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 luglio 91	—	—		— —	94,02 1/2 05 07 1/2 10		— —
» 2.a »	»	—	—	94.— 94,02 1/2	94 018			— —
detta 5 0/0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —
» 2.a »	»	—	—		— —			55 50
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			100 10
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			92 —
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			99 —
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—					100 50 (1)
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			445 —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			4[illegible]3 —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			479 —
» » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			485 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500					— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500		— —	646		— —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			490 —
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 91	1000	750		—			1345
» » Romana	»	1000	1000		— —	1048		— —
» » Generale	»	500	350		— —	304 04 1/2 04 3/4 05		— —
» » di Roma	1 genna. 90	1000	850		— —			305 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	[illegible]		— —			38 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	300		— —	875 850		— —
» » » Certif. provv.	»	500	[illegible]		— —			4[illegible]0 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 91	500	400		— —	391 392		— —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			—
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	15 ottob. 91	500	500		—			45
» » Acqua Marcia	1 luglio 91	500	500		—			6[illegible]2
» » Italiana per condotte d'acq.	1 genna. 91	500	500		— —	212 12 1/2 13 14 14 1/2 15		1070
» » Immobiliare	1 luglio 91	500	500		— —	235 34 1/2 31 31 3[illegible]		— —
» » dei Molini e Magaz. General.	1 luglio 90	250	250		—			85 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			225 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	112		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 luglio 91	500	500		— —			318 —
» » Metallurgica Italiana	1 genna. 90	500	500		— —	160		— —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 91	250	250		— —			210 — (2)
» » Cautchouc	1 genna. 91	[illegible]	[illegible]		— —			55 —
» » Au. Piemontese di Elettricità	1 genna. 91	250	250		— —			250 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			65 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			220
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 91	500	500		— —			290 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000					— —
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		—			450 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			400 —
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II S. »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 0/0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		—			—
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno 22 dicembre 1891.

Consolidato 5 0/0 . . . L. 94 031
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . 91 911
Consolidato 3 0/0, nominale . . . 56 500
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . . 55 195

R. TANLONGO, Presidente.

1) Ex coup. £. 2,17. — 2) Ex. acc. div. £. 5.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nominali
3	Francia	90 giorni	»	»	101 40
	Parigi	Chèques	— —	— —	102 20
3 1/2	Londra	90 giorni	25 56	— —	— —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Chèques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi / Prezzi di compensazione } 29 Dicembre
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni [illegible]

Per il Sindaco PIERO COSTA

Visto: Il Deputato di Borsa: BENEDETTO TORTI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1891.

Rendita 5 0/0 . . . 90 70
» 3 0/0 . . . 56 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0 92 —
Prest. Rothschild 5 0/0 102 —
» Obb. città di Roma 4 0/0 408 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito . 458 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion. 480 —
Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0 490 —
Az. FF. Meridionali . 600 —
» » Mediterranee 460 —
» » » certif 450 —
» Banca Nazionale 1250 —
» » Romana . 1035 —
» » Generale . 290 —

Az. Banco di Roma . 310 —
» Banca Tiberina . 35 —
» » Ind. e Com. 520 —
» » » Certif. 475 —
» Soc. Cred. Mobil. 350 —
» » » Merid. 47 —
» » Gas stampigl. 680 —
» » Acqua Marcia st. . . 1030 —
» » Condot. d'ac. 190 —
» » Gen. Illumin. 230 —
» » Tramway Om. 105 —
» » » cert. prov. — —
» » Molini e Magaz. Gen. . 90 —
» » Immobiliare . 185 —
» » Fond. Italiana — —

Az. Soc. Min. Antim. —
» » Mat. Later. 225
» » Navig. Gen. Italiana 285
» » Metallurgic. Italiana . 200 —
» » della Piccola Borsa . 220 —
» » Au. Piem. di Elettr. . 250 —
» » Caoutchouc 60 —
» » Fondiar. Incendi . . 75
» » Fond. Vita 225 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0 405
» » » 4 0/0 170
» » Ferroviarie 200
» FF. Napoli-Ottajane . 240

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*